

DELIBERA N. 538/13/CONS

REGOLAMENTAZIONE SIMMETRICA IN MATERIA DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE DI RETE

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 30 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 – supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 d – supplemento ordinario n.136;

VISTO il nuovo “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modificazioni;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), 2002/21/CE (“direttiva quadro”), 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”) pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 108/7 del 24 aprile 2002, così come modificate dalle direttive n. 2009/136/CE e n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 dicembre 2009 L 337/11;

VISTI, in particolare, l’articolo 12 della direttiva quadro e l’articolo 5 della direttiva accesso così come modificati dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” nel testo consolidato aggiornato con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 recante “Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata”, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 (il “Codice”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva

del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010 n. 208;

VISTA la Raccomandazione della Commissione relativa all'accesso regolamentato alle reti di nuova generazione del 20 settembre 2010 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 251 del 25 settembre 2010 (Raccomandazione NGA);

VISTA la delibera n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009 recante "Identificazione e analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2009, n. 161 - Supplemento Ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009 recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - Supplemento Ordinario n. 13;

VISTA la "Proposta non vincolante di Linee guida per la disciplina della transizione verso le reti NGN" formulata nell'ambito del Comitato NGN Italia in ottemperanza all'art. 73, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la delibera n. 622/11/CONS del 22 novembre 2011 recante "Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità il 17 gennaio 2012;

VISTA la delibera n. 1/12/CONS dell'11 gennaio 2012 recante "Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 gennaio 2012, n. 20;

VISTA la delibera n. 43/12/CONS del 25 gennaio 2012 recante “Avvio del procedimento volto a valutare la sussistenza delle condizioni per l’imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2012, n. 40;

VISTA la delibera n. 390/12/CONS del 4 settembre 2012 recante “Avvio del procedimento “Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2012 n. 213;

VISTA la delibera n. 91/13/CONS del 6 febbraio 2013 recante “Riunione dei procedimenti avviati con delibere nn. 41/12/CONS e 42/12/CONS al procedimento avviato con delibera n. 390/12/CONS recante ‘Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)’”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 febbraio 2013, n. 42;

VISTA la delibera n. 238/13/CONS del 21 marzo 2013 recante “Consultazione pubblica concernente l’identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 aprile 2013, n. 89;

VISTA la delibera n. 239/13/CONS del 21 marzo 2013 recante “Consultazione pubblica concernente la regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 aprile 2013, n. 88;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte dall’Associazione Italiana Internet Providers (AIIP) e dalle società Fastweb S.p.A., Metroweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE, rispettivamente in data 7, 13 e 15 maggio 2013, le società Fastweb S.p.A., Metroweb S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A, e, in data 14 maggio 2013, separatamente, Telecom Italia S.p.A. ed AIIP;

VISTI i contributi scritti presentati da AIIP, BT Italia S.p.A., Colt Technology Services S.p.A., Fastweb S.p.A., Metroweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Trentino Network S.r.l., Vodafone Omnitel N.V., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

CONSIDERATO inoltre quanto segue:

SOMMARIO

1.	Introduzione.....	5
2.	Quadro regolamentare e normativo	6
3.	Le esperienze europee	10
4.	Attività di interlocuzione con i soggetti interessati	13
5.	Individuazione delle infrastrutture che presentano caratteristiche di <i>bottleneck</i>	14
6.	Obblighi simmetrici.....	22
6.1.	<i>Destinatari degli obblighi</i>	24
6.2.	<i>Obblighi di accesso alla rete</i>	27
6.3.	<i>Obblighi di trasparenza e non discriminazione</i>	34
6.4.	<i>Obblighi concernenti i prezzi</i>	41

1. Introduzione

1. Considerata la necessità di conseguire gli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale Europea per lo sviluppo di reti di nuova generazione (*Next Generation Access Networks* – NGAN) e le iniziative di investimento in reti NGAN con architettura *Fiber to the home* (FTTH), in corso di realizzazione o di pianificazione da parte di alcuni operatori di rete fissa,¹ l'Autorità intende assicurare un'azione volta a promuovere l'innovazione e l'efficienza degli investimenti ed a garantire uno sviluppo coerente di tali reti sull'intero territorio nazionale.

2. La realizzazione di reti di tipo FTTH – da parte sia dell'*incumbent* sia degli altri operatori – può essere intralciata infatti da una serie di problematiche e/o vincoli di natura amministrativa, tecnica ed economica che potrebbero richiedere la condivisione di alcune parti dell'infrastruttura di accesso realizzata. Tali infrastrutture di accesso, infatti, soprattutto nel loro tratto terminale, potrebbero configurarsi come veri e propri colli di bottiglia (*bottleneck*) ai fini della fornitura dei servizi di connettività a banda larga al cliente finale, rappresentando infrastrutture la cui duplicazione risulta economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. La condivisione di queste infrastrutture di rete si rivela dunque, in presenza di determinate condizioni, necessaria per lo sviluppo della concorrenza e per la riduzione dei costi sostenuti per la realizzazione delle reti di accesso.

3. In ragione di ciò, ed alla luce dei nuovi poteri attribuiti alle autorità nazionali di regolamentazione (nel seguito anche "ANR") in materia di condivisione di infrastrutture di rete dall'articolo 12 della Direttiva Quadro, così come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE, recepito a livello nazionale dall'art. 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito anche il "Codice"), l'Autorità ha avviato, con la delibera n. 43/12/CONS, un procedimento finalizzato a valutare la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici – ossia non gravanti unicamente sull'operatore detentore di significativo potere di mercato –² di accesso alle infrastrutture fisiche di rete che si configurano come *bottleneck*.

4. L'attività istruttoria, caratterizzata da un'intensa interazione con i terzi interessati e con le istituzioni comunitarie, ai sensi del quadro regolamentare vigente, mira dunque ad individuare la sussistenza di infrastrutture di rete fissa (soprattutto fra quelle collocate all'interno o in prossimità degli edifici degli utenti) che rivestono effettivamente

¹ L'architettura *Fiber To The Home* prevede la realizzazione di una rete di accesso interamente in fibra ottica, a partire dalla centrale locale fino alla sede dell'utente. Nelle risposte alle richieste di informazioni alcuni operatori hanno dichiarato di avere investito o di volere investire in reti FTTH, fornendo alcuni dettagli sui propri piani e sull'attuazione degli stessi.

² "Symmetric obligations would differ from asymmetric obligations in that they would not be imposed as a result of a regulator's finding of significant market power, but rather apply to all undertakings active on a given market irrespective of their individual market position." Cfr. Nota n. 38, p. 28 del *Commission staff working document - accompanying document to the Commission Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA)* [C(2010) 6223].

caratteristiche di *bottleneck* e, conseguentemente, gli obblighi applicabili a tutti gli operatori che ne detengano il controllo.

5. La regolamentazione simmetrica, oggetto del presente provvedimento, è volta dunque ad incoraggiare investimenti efficienti nella realizzazione di reti FTTH ed a garantire a tutti gli operatori l'accesso alle nuove reti a condizioni trasparenti e non discriminatorie, al fine di potere assicurare l'offerta di servizi di connettività a banda larga all'utenza finale.

6. L'intervento dell'Autorità in materia di obblighi simmetrici si pone a complemento della regolamentazione asimmetrica derivante dalle analisi di mercato, che individua gli obblighi regolamentari a carico degli operatori dotati di significativo potere di mercato, e dunque dell'attuale disciplina dell'accesso regolamentato alla rete in fibra di Telecom Italia definita nella delibera n. 1/12/CONS, al momento in corso di revisione.³ Tale disciplina assicura l'accesso fisico all'ingrosso all'infrastruttura di rete in fibra ottica di Telecom Italia, in tutti i suoi segmenti, incluso il tratto finale della rete che collega l'utente finale.

7. A completamento di tale disciplina dunque, con il presente provvedimento, l'Autorità si propone di regolare altresì l'accesso alle infrastrutture di rete dei soggetti terzi che presentino caratteristiche di *bottleneck* in modo da assicurare una totale apertura delle reti di nuova generazione che si svilupperanno sul territorio nazionale.

2. Quadro regolamentare e normativo

Le Direttive europee ed il Codice delle comunicazioni elettroniche

8. Ai sensi del vigente quadro normativo⁴ l'Autorità – oltre a definire, a seguito delle analisi di mercato, gli obblighi regolamentari in capo all'operatore identificato come detentore di un significativo potere di mercato (di seguito "operatore SMP") – è altresì competente ad imporre, in presenza di determinate circostanze, obblighi di accesso simmetrici, ossia rivolti anche ad operatori non detentori di SMP.

9. In particolare, l'art. 12 della Direttiva Quadro, così come novellato dalla Direttiva 2009/140/CE, conferisce alle Autorità di regolamentazione il potere di imporre obblighi simmetrici di condivisione delle infrastrutture di rete e, in particolare, la condivisione del cablaggio all'interno degli edifici.

³ Cfr. Delibera n. 390/12/CONS e delibera n. 238/13/CONS.

⁴ Si tratta principalmente delle direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale"), così come modificate dalle direttive n. 2009/136/CE e n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009. Il quadro normativo comunitario è stato recepito a livello nazionale nel Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo del 1° agosto 2003 n. 259, testo consolidato aggiornato con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70.)

10. Tale norma è stata recepita a livello nazionale nel nuovo testo dell'art. 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito anche il "Codice"), che conferisce all'Autorità il potere di imporre, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica e che abbiano il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure che possano avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione, la condivisione di tali infrastrutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione (cfr. art. 89, comma 1).

11. La citata norma specifica inoltre che *"L'Autorità, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, può imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi"* (cfr. art. 89, comma 5bis).

12. I poteri summenzionati mirano – attraverso l'imposizione di obblighi di condivisione delle infrastrutture – a facilitare lo sviluppo della concorrenza ed a ridurre i costi che le imprese sono chiamate a sostenere per la realizzazione delle reti NGA, incoraggiando dunque investimenti efficienti nelle infrastrutture e promuovendo l'innovazione.⁵

13. Alla luce dei summenzionati poteri, l'Autorità, con delibera n. 43/12/CONS del 25 gennaio 2012, ha avviato il procedimento istruttorio volto a verificare la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete che si configurano come *bottleneck* ed a definire le condizioni per l'accesso a tali infrastrutture.

14. Per quanto concerne le procedure applicabili nell'ambito del procedimento, l'Autorità, si conforma a quanto previsto dall'articolo 5 della Direttiva Accesso (recepito a livello nazionale dall'articolo 42 del Codice), che richiede la procedura di consultazione pubblica nazionale e comunitaria, come specificato anche al punto 7 della Raccomandazione NGA.⁶

⁵ Cfr. considerando 43 della Direttiva 2009/140/CE.

⁶ *"Nell'applicare le misure simmetriche di cui all'articolo 12 della direttiva 2002/21/CE che concedono accesso alle strutture di ingegneria civile e al segmento di terminazione di un'impresa, le ANR dovrebbero adottare le misure di attuazione previste all'articolo 5 della direttiva 2002/19/CE."*

La Raccomandazione NGA e la posizione del BEREC

15. Il 20 settembre 2010 la Commissione Europea ha adottato la Raccomandazione relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (di seguito anche la "Raccomandazione NGA"), volta a promuovere l'applicazione uniforme da parte delle ANR delle misure correttive in ambito NGA.

16. L'ambito di applicazione della Raccomandazione NGA riguarda principalmente le misure correttive da imporre agli operatori che, sulla base di una procedura per l'analisi del mercato effettuata ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE, risultano disporre di un significativo potere di mercato nei mercati n. 4 e n. 5 della Raccomandazione 2007/879/CE. Tuttavia la Commissione fa presente che "[...] *se giustificato dal fatto che una duplicazione delle infrastrutture è economicamente inefficiente o materialmente impossibile, gli Stati membri, in conformità all'articolo 12 della direttiva citata, possono anche imporre alle imprese che gestiscono una rete di comunicazione elettronica gli obblighi di condivisione delle infrastrutture che risultino adeguati per evitare strozzature nelle infrastrutture di ingegneria civile e nei segmenti terminali*".⁷

17. In merito al mercato dell'accesso all'ingrosso alle infrastrutture fisiche di rete (mercato n. 4) la Commissione – in caso di installazione da parte dell'operatore SMP di una rete FTTH – raccomanda l'imposizione, oltre che dell'accesso alle infrastrutture civili, anche dell'accesso al segmento di terminazione della rete di accesso dell'operatore SMP, compreso il cablaggio all'interno degli edifici. Questa forma di accesso dovrebbe essere fornita in conformità al principio di equivalenza ed a prezzi orientati ai costi. La Commissione raccomanda altresì, in seguito ad una specifica richiesta, la pubblicazione tempestiva di un'offerta di riferimento per l'accesso al predetto segmento di terminazione.

18. La Commissione europea, nello *staff working document* che accompagna la Raccomandazione NGA⁸ ha chiaramente condiviso il principio per cui "*for specific physical bottlenecks symmetric access obligations imposed on all undertakings could complement asymmetric obligations*". La Commissione si è espressa nel senso che – in un contesto di sviluppo simultaneo di reti da parte di più operatori – l'imposizione di obblighi simmetrici di condivisione del c.d. segmento di terminazione (unitamente alla regolamentazione asimmetrica imposta all'operatore SMP concernente soprattutto l'accesso ai cavidotti) potrebbe essere considerata la migliore risposta del regolatore al fine di porre rimedio un *bottleneck* di rete persistente con forti caratteristiche di monopolio.⁹

⁷ Cfr. Considerando n. 4 della Raccomandazione NGA.

⁸ *Commission staff working document - accompanying document to the Commission Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA)* [C(2010) 6223].

⁹ Cfr. *Commission staff working document* p. 20 e 28, cit.

19. Il BEREC (*The Body of European Regulators for Electronic Communications*), nel *Report on implementation of NGA recommendation*, pubblicato nell'ottobre 2011, ha condiviso l'approccio della Commissione circa la necessità di imporre obblighi di accesso al segmento di terminazione in capo all'operatore detentore di SMP ed eventuali obblighi simmetrici ai sensi dell'art. 12 della Direttiva Quadro al fine di superare la barriera all'accesso rappresentata dal segmento di terminazione.¹⁰ Anche nella recente *Berec common position on best practice in remedies on the market for wholesale (physical) network infrastructure access (including shared or fully unbundled access) at a fixed location imposed as a consequence of a position of significant market power in the relevant market*,¹¹ il BEREC sottolinea la necessità di rendere possibile l'accesso al segmento di terminazione attraverso l'imposizione di obblighi simmetrici da parte del regolatore o del legislatore.

La delibera n. 1/12/CONS: gli obblighi imposti a Telecom Italia

20. Con l'approvazione della delibera n. 1/12/CONS, l'Autorità ha definito le regole da applicare ai servizi di accesso alle reti NGA dell'operatore SMP. In particolare, la delibera n. 1/12/CONS prevede una combinazione di rimedi volti a stimolare la concorrenza fra infrastrutture (rimedi passivi) ed a promuovere la concorrenza fra servizi (rimedi attivi) al fine di garantire un elevato livello di apertura della rete. Tale regolamentazione si configura come tecnologicamente neutrale in quanto indipendente dalle scelte tecnologiche adottate dall'operatore *incumbent* (soluzioni punto-punto, punto-multipunto o miste).

21. Con riferimento ai rimedi concernenti i servizi passivi, Telecom Italia deve garantire la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra spenta sia a livello disaggregato, in tutte le sue componenti e tratte, sia in maniera aggregata.

22. In particolare, Telecom Italia deve offrire, sia in maniera disaggregata sia congiuntamente, i seguenti servizi di: *i*) accesso ai cavidotti disponibili nelle tratte di accesso alla centrale, primaria, secondaria e di adduzione; *ii*) accesso alla fibra spenta posata nelle precedenti tratte presso la centrale, il punto di giunzione tra primaria e secondaria ed il punto di terminazione di edificio; *iii*) accesso al segmento di terminazione; *iv*) co-locazione ed altri servizi accessori. Telecom Italia è tenuta altresì a fornire un servizio di accesso disaggregato alla propria rete in fibra a livello di centrale ove tecnicamente possibile. La delibera prevede altresì una nuova modalità di fornitura dell'accesso disaggregato a livello di centrale locale, il c.d. servizio *end to end*, che consiste nella fornitura congiunta e coordinata di tutti i servizi passivi necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale. Tale servizio consente già oggi, agli operatori alternativi di avere accesso alla rete in fibra, qualunque sia l'architettura e la topologia di rete utilizzata da Telecom Italia.

¹⁰ *Report on implementation of NGA recommendation* (BoR (11) 43), p. 27-35.

¹¹ BoR(12)127.

23. Con particolare riferimento ai servizi di accesso che interessano il tratto finale della rete in fibra (tratta di adduzione e segmento di terminazione), Telecom Italia deve offrire tali servizi in modo trasparente e non discriminatorio a prezzi orientati al costo che saranno individuati sulla base di un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *Bottom-up*¹² e che includano un premio di rischio (unicamente per le infrastrutture di nuova realizzazione). Per tali servizi Telecom Italia è altresì soggetta ad obblighi di separazione contabile e di contabilità dei costi.

24. Con riguardo alle modalità di accesso al segmento di terminazione in fibra, Telecom Italia è tenuta ad installare un idoneo ripartitore nel punto di terminazione di edificio (PTE), che è il punto di distribuzione generalmente posto alla base dell'edificio, o appena fuori dallo stesso, da cui inizia il segmento di terminazione.

25. Con delibere n. 9/13/CIR, n. 10/13/CIR e 15/13/CIR l'Autorità ha approvato le offerte di riferimento presentate da Telecom Italia per l'anno 2012 relative, rispettivamente, *i*) ai servizi di accesso alle infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica, *ii*) ai servizi *bitstream*, VULA e relativi servizi accessori e *iii*) al servizio *end-to-end*.

26. L'Autorità, nell'ambito del terzo ciclo di analisi di mercato dell'accesso alla rete fissa, avviato con delibera n. 390/12/CONS, sta valutando se modificare gli obblighi imposti a Telecom Italia con delibera n. 1/12/CONS (lo schema di provvedimento è stato sottoposto a consultazione pubblica nazionale con delibera n. 238/13/CONS).

3. Le esperienze europee

27. La transizione verso le reti NGA ha visto le ANR adottare differenti approcci nel regolare le nuove reti. Alcune ANR – anche con il supporto di norme legislative – hanno introdotto una combinazione di obblighi di accesso simmetrici (imposti dunque a prescindere dal SMP) con i tradizionali obblighi asimmetrici (imposti all'operatore SMP), altre invece hanno definito una regolamentazione basata unicamente su obblighi asimmetrici.

28. Ad oggi, solo in Spagna, Francia e Portogallo sono stati imposti – attraverso misure di carattere regolamentare e/o legislativo – obblighi simmetrici di accesso al segmento di terminazione (incluso il cablaggio verticale) in fibra ottica. Nel seguito si riporta una descrizione sintetica delle misure adottate in tali Paesi.

Spagna

29. In Spagna l'autorità nazionale di regolamentazione (CMT), ha imposto, nel febbraio 2009, misure simmetriche volte a promuovere e facilitare la condivisione della fibra

¹² Il suddetto modello di costo è oggetto del procedimento avviato con delibera n. 41/12/CONS e riunito – con delibera n. 91/13/CONS – al procedimento di analisi di mercato avviato con delibera n. 390/12/CONS. Lo schema di provvedimento è stato sottoposto a consultazione pubblica nazionale con delibera n. 238/13/CONS.

posata nei pressi e all'interno degli edifici fino all'utente finale. Queste misure prevedono che il primo operatore che cabla l'edificio debba dare seguito a ragionevoli richieste di accesso da parte di terzi. In particolare, CMT ha individuato specifici obblighi di siglare accordi bilaterali entro quattro mesi dalla richiesta, obblighi inerenti ai permessi ed alla gestione "centralizzata" del cablaggio dell'edificio, alla disponibilità degli elementi di rete e delle attrezzature.

30. CMT individua come punto di accesso un "terminal box" ubicato all'interno o all'esterno dell'edificio (nel caso in cui la densità della popolazione induce a creare un terminal box di dimensioni sufficienti per servire più case al fine di rispettare i criteri di efficienza e economicità). L'operatore deve altresì fornire sufficienti informazioni ai terzi interessati per facilitare la pianificazione e l'evasione delle loro richieste e deve fornire i servizi di accesso a prezzi ragionevoli.¹³

Francia

31. In Francia vi è stata negli ultimi anni un'intensa attività legislativa e regolamentare in materia di reti NGA, stimolata, oltre che dalla crescente domanda di servizi a banda ultralarga, anche dai numerosi piani di investimento sviluppati dagli operatori del settore.¹⁴ Il percorso seguito per la definizione del quadro normativo e regolamentare delle reti NGA ha visto alternativamente impegnati il Governo centrale e l'Autorità di regolamentazione (ARCEP), attraverso l'adozione di leggi e provvedimenti regolamentari integrati fra loro. Nel perseguire l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle reti in fibra ottica, incoraggiando gli investimenti e l'innovazione, ARCEP, in linea con il programma nazionale di sviluppo e con il relativo schema di investimenti definito dal Governo, ha adottato un modello regolamentare volto principalmente al raggiungimento di condizioni concorrenziali sulle infrastrutture, piuttosto che sui servizi. In particolare, nel luglio 2008, il regolatore francese, a seguito dell'analisi del mercato dell'accesso fisico all'ingrosso, ha imposto a France Telecom, quale operatore SMP, l'obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile (cavidotti che si estendono dalla centrale fino al confine della proprietà privata) ed i relativi obblighi di trasparenza sullo stato delle infrastrutture civili e di "desaturazione" dei cavidotti.

32. A completamento di questa disciplina è poi intervenuto il Governo attraverso la "Legge per la modernizzazione dell'Economia" (Legge n. 776/08) e tre decreti attuativi del gennaio 2009 riguardanti, rispettivamente, l'installazione delle reti in fibra ottica all'interno degli edifici di nuova costruzione, il diritto alla banda ultra-larga e l'accordo

¹³ Fonti: "Resolución por la que se aprueba la imposición de obligaciones simétricas de acceso a los operadores de comunicaciones electrónicas en relación con las redes de fibra de su titularidad que despliegan en el interior de los edificios y se acuerda su notificación a la comisión europea" approvata da CMT il 12/2/2009 (MTZ 2008/965); BEREC Report on implementation of NGA recommendation e sito web Cullen International.

¹⁴ Sebbene i primi lavori di posa della fibra, che hanno riguardato Parigi e la maggior parte delle aree metropolitane francesi, abbiano avuto inizio diversi anni or sono, non vi è stato però un corrispondente ampliamento dei servizi offerti. È da tenere in conto, tuttavia, che in Francia esiste un'infrastruttura di rete via cavo che permette la fornitura di servizi a banda ultralarga.

tra operatori e proprietari relativo all'installazione, la gestione, la manutenzione e la sostituzione di linee a banda ultra-larga in fibra ottica in un immobile.¹⁵

33. In particolare, la Legge n. 776/08 prevede l'imposizione in capo al soggetto che cabla per primo l'edificio (c.d. "operatore di immobile")¹⁶ di un obbligo di condivisione del segmento di terminazione a condizioni economiche e tecniche ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, al c.d. "punto di mutualizzazione" situato fuori dalla proprietà privata, salvo nei casi in cui sia diversamente previsto da ARCEP.

34. ARCEP ha implementato la legge attraverso le decisioni n. 1106/2009 e n. 1312/2010 imponendo all'operatore di immobile l'obbligo di fornire accesso al segmento di terminazione a tutti coloro che avanzano ragionevoli richieste in tal senso. Tale accesso può essere fornito tramite una linea dedicata (per un accesso permanente) o tramite una linea condivisa (per un accesso temporaneo, secondo i contratti stipulati con i clienti finali).

35. Nel definire i termini e le condizioni dell'accesso al segmento terminale, ARCEP ha distinto tra aree densamente popolate ed aree non densamente popolate.

36. Nelle aree densamente popolate ciascun operatore può anche richiedere all'operatore di immobile di *i*) installare una fibra addizionale dedicata dal punto di distribuzione (punto di mutualizzazione) alla borchia di utente, sempre che il soggetto richiedente si faccia carico sia dei costi della linea addizionale, sia di parte dei costi comuni di installazione della rete, *ii*) garantire, se necessario, l'installazione di un quadro di distribuzione nei pressi del punto di accesso secondo i bisogni del richiedente.

37. Il punto di mutualizzazione deve essere localizzato al di fuori della proprietà privata. Tuttavia esso può essere localizzato all'interno del palazzo (dunque entro i limiti della proprietà privata) se quest'ultimo si compone almeno di 12 appartamenti o è servito da una rete fognaria cui è possibile ottenere accesso.

38. I prezzi del servizio devono essere fissati dagli operatori di immobile in base ai principi di ragionevolezza, non discriminazione, obiettività, pertinenza ed efficienza dell'investimento. Un *risk premium* è riconosciuto all'operatore di palazzo solo nel caso in cui altri operatori richiedano la linea successivamente al cablaggio dell'immobile.

39. L'operatore di immobile fornisce le informazioni sui costi sottostanti agli investimenti realizzati con un grado di dettaglio sufficiente a consentire ad ARCEP di esercitare il proprio potere di controllo. ARCEP ha inoltre imposto all'operatore di immobile obblighi di trasparenza e non discriminazione.

¹⁵ Decreti n. 52, n. 53 e n. 54 del 2009.

¹⁶ L'"operatore di immobile" è definito il soggetto che ha posato o prevede di posare la fibra all'interno degli edifici (non ci si riferisce solamente ad operatori di telecomunicazioni, ma a qualunque altro soggetto che ha il controllo dell'accesso al segmento terminale della rete di accesso). L'operatore di immobile è responsabile unico nei confronti del proprietario dell'immobile con cui stipula un accordo impegnandosi ad installare e gestire le linee in fibra ottica che consentono agli utilizzatori finali di avere accesso ai servizi a banda ultra larga all'interno del palazzo.

40. Nelle aree non densamente popolate, gli obblighi si concentrano principalmente sulla localizzazione del punto di mutualizzazione e sul suo dimensionamento. I punti di accesso (situati sempre al di fuori della proprietà privata) devono essere localizzati nelle immediate vicinanze della rete di trasporto di France Telecom o di una infrastruttura alternativa equivalente.

41. Al fine di ridurre i costi di installazione, ARCEP ha considerato che, in normali circostanze, il segmento terminale della rete di accesso dovrebbe coprire non meno di 300 linee e che, solo in casi eccezionali, il punto di mutualizzazione può essere localizzato in un punto più alto della rete. Quando il punto di concentrazione copre meno di 1.000 linee ARCEP impone all'operatore di immobile l'obbligo di fornire fibra spenta per il *backhaul* tra il punto di concentrazione e il punto di presenza degli operatori.

42. L'operatore di immobile deve predisporre un'offerta di investimento, *ab initio* e *a posteriori*, e un'offerta di accesso passivo alla linea (in locazione).

43. I prezzi del servizio devono essere fissati dall'operatore di immobile in base ai principi di ragionevolezza, non discriminazione, obiettività, pertinenza ed efficienza dell'investimento (costi giustificati ed efficienti). Un *risk premium* è riconosciuto all'operatore di palazzo solo per le tariffe applicate a chi ha richiesto la linea successivamente al cablaggio dell'immobile. Questo premio può essere diverso rispetto a quello relativo alle aree densamente popolate. In aggiunta l'operatore di immobile può applicare anche sconti sui volumi.¹⁷

Portogallo

44. In Portogallo, il decreto legge n. 123 del 2009 ha imposto l'obbligo di installazione di fibre ottiche per la condivisione di infrastrutture nuove (o rinnovate) all'interno degli edifici. In particolare, il primo operatore che raggiunge o ha già raggiunto un edificio esistente deve installare almeno due fibre per appartamento unitamente alle infrastrutture accessorie da condividere con gli altri operatori (es. infrastruttura verticale).¹⁸

4. Attività di interlocuzione con i soggetti interessati

45. Gli uffici dell'Autorità hanno inviato alcune richieste di informazioni ai principali operatori di telecomunicazioni.

46. In data 14 marzo 2012, è stata inviata una prima richiesta di informazioni riguardante: *i)* il quadro di sviluppo infrastrutturale delle reti NGA nel Paese; *ii)* il livello concorrenziale dei mercati dell'accesso su rame e su fibra; *iii)* l'estensione delle infrastrutture civili e della fibra spenta attualmente presenti in rete di accesso. Il 24 ottobre 2012 è stato poi richiesto un aggiornamento dei dati forniti.

¹⁷ Fonti: Delibere di ARCEP n. 1106/2009 e n. 1312/2010, sito web di ARCEP, *BEREC Report on implementation of NGA recommendation* di ottobre 2011 (*BoR (11) 43*) e sito web *Cullen International*.

¹⁸ Fonti: *BEREC Report on implementation of NGA recommendation* e sito web *Cullen International*.

47. Il 24 aprile 2012 è stata inviata una seconda richiesta di informazioni riguardante, nello specifico, gli investimenti nel cablaggio degli edifici, l'individuazione delle infrastrutture di rete che possono costituire un *bottleneck*, l'ubicazione del punto di concentrazione, la tipologia degli eventuali obblighi di accesso, le garanzie di trasparenza ed i prezzi dei servizi. Hanno risposto alla richiesta di informazioni 19 operatori.¹⁹

48. Altre richieste di informazioni o di chiarimenti sono state successivamente inoltrate a specifici operatori. Nei mesi di marzo, luglio ed ottobre 2012 si sono inoltre svolte, su apposita richiesta, alcune audizioni di carattere preliminare delle società Metroweb S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Infracom S.p.A. e dell'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP), nel corso delle quali le società/associazioni hanno illustrato la propria posizione sui temi oggetto del procedimento.

5. Individuazione delle infrastrutture che presentano caratteristiche di *bottleneck*

49. Le infrastrutture fisiche di rete che si configurano come *bottleneck* presentano carattere di unicità in quanto lo svolgimento delle attività di prestazione di beni o servizi nei mercati a valle può aver luogo solo attraverso l'accesso all'infrastruttura in questione (*essential facility*). In tale circostanza si rileva, inoltre, il carattere di non duplicabilità dell'*essential facility* e pertanto l'impossibilità, per le imprese concorrenti nel mercato a valle, di replicare l'infrastruttura a causa di ostacoli di natura tecnica, normativa o anche economica. Un'impresa detentrica di un'infrastruttura essenziale, il cui accesso da parte di terzi è indispensabile per lo svolgimento di attività economiche in un mercato a valle, può negare l'accesso all'infrastruttura o anche concederlo ma a condizioni inique. Il diniego di accesso all'infrastruttura da parte dell'impresa detentrica dell'infrastruttura essenziale o anche la concessione dello stesso a condizioni discriminatorie spesso non risulta supportato da una legittima ed obiettiva giustificazione.

50. La presenza dunque di un'impresa che controlla un input essenziale per altre imprese precluderebbe alle sole forze di mercato la capacità di dar luogo ad una concorrenza effettiva. Di conseguenza la necessità di garantire l'accesso alle infrastrutture essenziali, ossia ad un'infrastruttura che risulti necessaria per raggiungere gli utenti finali e/o consentire ai concorrenti di svolgere la propria attività e che non possa essere duplicata in modo adeguato, può richiedere anche un intervento regolamentare.

51. L'Autorità, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale menzionata nei paragrafi precedenti, può imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica la condivisione di strutture installate dalle stesse o di proprietà "*ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione*". Inoltre, con particolare

¹⁹ AIIP, BIG Tlc S.r.l., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Fastweb S.p.A., Finlombarda S.p.A., Infracom Italia S.p.A., Metroweb S.p.A., Poste Mobile S.p.A., Retelit S.p.A., Telecom Italia S.p.A., TeleTu S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Trentino Network S.r.l., Unidata S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.

riferimento al cablaggio degli edifici, l’Autorità ha la facoltà di imporre, alle suddette imprese o ai proprietari del cablaggio, obblighi di condivisione del cablaggio all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora esso si trovi al di fuori dell’edificio “*se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile*”, ossia nel caso in cui tale infrastruttura presenti le caratteristiche di un *bottleneck*.²⁰ L’imposizione di obblighi di condivisione di infrastrutture di rete essenziali risulta, pertanto, una condizione indispensabile per promuovere lo sviluppo della concorrenza nei mercati a valle dell’infrastruttura.

52. In particolare, con riferimento ai mercati dell’accesso alla rete fissa, in uno scenario di sviluppo delle reti di nuova generazione, potrebbe accadere che sia l’*incumbent* sia gli operatori alternativi decidano di investire simultaneamente in reti in fibra ottica al fine di competere tra loro, cercando di investire e perseguire vantaggi da “*first mover*”. Al fine di promuovere una concorrenza effettiva e favorire la realizzazione di reti NGA è fondamentale dunque che le infrastrutture di rete che presentino caratteristiche di *bottleneck* siano rese accessibili a tutti gli operatori.

53. Con il presente provvedimento, l’Autorità intende dunque individuare gli elementi della rete di accesso in fibra ottica che presentano caratteristiche di *bottleneck* in relazione ai quali risulta necessario imporre obblighi simmetrici di condivisione di tali infrastrutture.

54. L’Autorità rileva preliminarmente che Telecom Italia detiene il controllo di infrastrutture di posa in rete di accesso capillarmente diffuse a livello nazionale a cui qualunque operatore, in virtù della regolamentazione vigente, può accedere a condizioni non discriminatorie per posare la propria fibra ottica.²¹ Tale regolamentazione elimina dunque gli ostacoli all’accesso all’infrastruttura di rete fissa nel tratto compreso tra la centrale ed il punto terminale della rete ottica secondaria,²² che pur configurandosi come *bottleneck* non costituisce più un limite ai fini della fornitura dei servizi di connettività a banda larga ai clienti finali da parte degli operatori alternativi.

55. Anche con riferimento all’accesso alle infrastrutture di posa di proprietà pubblica, non sembrano sussistere forti ostacoli allo sviluppo dell’offerta dei servizi di connettività a banda larga ai clienti finali. L’articolo 40 della legge n. 166/02 stabilisce, infatti, che i soggetti pubblici sono tenuti, nel caso di realizzazione di opere civili, a prevedere la predisposizione di cavedi e cavidotti di adeguate dimensioni atti alla posa di fibra ottica (anche con riferimento alle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale) e ad offrire l’accesso a questi sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non

²⁰ Cfr. art. 12 Direttiva Quadro.

²¹ Cfr. Delibera n. 731/09/CONS e n. 1/12/CONS, attualmente in fase di revisione nell’ambito del procedimento di analisi di mercato avviato con delibera n. 390/12/CONS.

²² Si prende come riferimento la struttura di rete di Telecom Italia descritta nella delibera n. 1/12/CONS.

discriminatorie, a tutti i titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente.

56. Alla luce di ciò, l'Autorità rileva come la disciplina normativa e regolamentare in vigore abbia rimosso gli ostacoli all'accesso a buona parte delle infrastrutture di rete fissa consentendo a qualsiasi operatore voglia realizzare una propria rete in fibra ottica per offrire servizi a banda larga e ultralarga al cliente finale di servirsi dei caviddotti o della fibra spenta di Telecom Italia (almeno fino alla fine della rete secondaria) nonché dei caviddotti pubblici.

57. Considerata dunque la generale accessibilità dell'infrastruttura situata a monte del pozzetto più prossimo all'edificio, l'Autorità intende focalizzarsi, nell'ambito di questo provvedimento, sull'accesso alle infrastrutture di rete più prossime al cliente finale, quali il segmento di terminazione e la tratta di adduzione, che sono o potranno essere realizzate non solo da Telecom Italia ma anche dagli operatori alternativi. La porzione di rete ottica che qui rileva, comprendente dunque il segmento di terminazione e la tratta di adduzione, è illustrata schematicamente in **Figura 1**.




Figura 1. Schema della rete di accesso comprendente la tratta di adduzione ed il segmento di terminazione

58. Il segmento di terminazione in fibra può essere definito come il segmento di una rete NGA che collega la borchia localizzata all'interno dell'abitazione dell'utente finale al primo punto di distribuzione/concentrazione. Tale segmento di terminazione comprende il cablaggio verticale all'interno dell'edificio ed, eventualmente, il cablaggio orizzontale fino a un divisore ottico ubicato all'interno dell'edificio o in prossimità dello stesso, posizionato su suolo pubblico o su suolo privato. Per tratta di adduzione si intende la porzione di infrastruttura di posa che ospita i cavi di raccordo tra il primo pozzetto o cameretta della rete di accesso ubicato/a su suolo pubblico in prossimità dell'edificio ed il punto dove comincia il cablaggio verticale dell'edificio.

59. Come sopra richiamato, la presenza di *bottleneck* è legata all'impossibilità, da parte di imprese concorrenti, di duplicare l'*essential facility* a causa di ostacoli di natura tecnica, normativa e/o economica. L'Autorità ha dunque analizzato la presenza di tali condizioni al fine di decidere se imporre obblighi simmetrici di accesso alle summenzionate infrastrutture fisiche di rete.

60. Innanzitutto, l'Autorità rileva – anche sulla base dell'analisi dei contributi forniti dagli operatori in risposta alle richieste di informazioni acquisite nel corso del procedimento – che un operatore che intenda cablare un edificio deve affrontare una serie di difficoltà di carattere amministrativo. Si tratta principalmente di difficoltà legate all'ottenimento delle autorizzazioni condominiali necessarie per realizzare i lavori all'interno dell'edificio, derivanti dalla normativa di settore e, soprattutto, dalla reticenza dei proprietari e delle amministrazioni di condominio a concedere tali permessi. Sono state riscontrate, altresì, difficoltà concernenti la gestione dei rapporti sia con i proprietari di immobili e le amministrazioni condominiali sia con le pubbliche amministrazioni e gli enti locali.

61. A tale riguardo, si fa presente che il legislatore ha adottato alcune misure volte a semplificare le procedure per l'accesso alle infrastrutture. In particolare, la Legge 18 giugno 2009, n. 69 stabilisce che le opere condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica rappresentano "innovazioni necessarie" ai sensi dell'articolo 1120 del codice civile e pertanto comportano la riduzione del *quorum* deliberativo necessario ai fini dell'autorizzazione dei lavori richiesti per il passaggio di cavi nelle parti comuni. Si evidenzia, altresì, il D.L. 112/08, come convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che introduce l'*iter* amministrativo semplificato e la facoltà dell'operatore di utilizzare, senza oneri, infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici per la posa della fibra. Tali interventi, secondo quanto affermato dagli operatori interpellati, non sembrano tuttavia essere sufficienti a risolvere le difficoltà connesse all'accesso agli edifici.

62. Anche dal punto di vista tecnico, gli operatori che intendono realizzare il cablaggio di un edificio si trovano ad affrontare una serie di ostacoli dovuti, in particolare, alla gestione, soprattutto negli edifici già esistenti, di spazi ridotti per la posa di nuovi cavi e la congestione delle canalizzazioni esistenti a causa della condivisione degli spazi con cavi dedicati ad altri servizi. Nel caso di edifici di nuova costruzione, invece, i problemi sopra evidenziati potrebbero essere evitati a monte attraverso la predisposizione, nel progetto dell'edificio, della cablatura dell'edificio e di un dimensionamento appropriato delle infrastrutture dedicate al cablaggio in conformità alla normativa nazionale. Si rammenta, a tale riguardo, il già citato articolo 40 della legge n. 166/02 che obbliga i soggetti pubblici che realizzino opere civili a prevedere la predisposizione di cavedi e cavidotti di adeguate dimensioni atti alla posa di fibra ottica anche con riferimento alle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale e ad offrire agli operatori l'accesso a queste

infrastrutture fino al limite della capacità di contenimento e con modalità eque e non discriminatorie.²³

63. Per quanto concerne l'aspetto economico, la realizzazione del cablaggio, come anche la tratta di adduzione, richiede ingenti risorse che potrebbero rendere l'investimento difficilmente sostenibile soprattutto in aree con bassa densità abitativa e considerata altresì l'incertezza della domanda di servizi a banda ultralarga.²⁴

64. Considerate le difficoltà illustrate – evidenziate in gran parte dagli operatori nei contributi trasmessi in risposta alle richieste di informazioni dell'Autorità – la realizzazione del cablaggio degli edifici si rivela un'attività decisamente impegnativa.

65. Alla luce di ciò, l'Autorità rileva che, in presenza di un edificio già cablato, gli operatori che intendano acquisire clienti attestati sulla rete dell'operatore che ha realizzato il cablaggio non troverebbero, comunque, per gli ostacoli sopra riscontrati, tecnicamente fattibile o comunque economicamente efficiente duplicare l'infrastruttura già esistente, ma piuttosto richiederebbero l'accesso all'infrastruttura già disponibile.²⁵ Si evidenzia inoltre che la soluzione più efficiente per il cablaggio delle infrastrutture e, in particolare, per la realizzazione della tratta verticale dell'edificio, sarebbe quella di ridurre al minimo gli interventi in modo che questo sia realizzato una sola volta da un solo operatore.

66. In tale circostanza, tuttavia gli operatori che intendono fornire servizi di connettività a banda larga ai clienti finali potrebbero dover affrontare il rischio di diniego da parte dell'operatore che detiene l'*essential facility* all'utilizzo delle proprie infrastrutture o alla concessione delle stesse a condizioni ragionevoli e non discriminatorie. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete da parte di chi per primo ha realizzato il cablaggio dell'edificio potrebbe derivare dalla sua posizione di operatore verticalmente integrato che attua comportamenti volti ad escludere la concorrenza a livello *retail*. In assenza di integrazione verticale, l'operatore potrebbe essere indotto ad offrire il servizio di accesso alla propria infrastruttura a condizioni non ragionevoli e discriminatorie al fine di realizzare margini di profitto eccessivi rispetto ai costi sostenuti. In entrambi i casi, gli operatori si troverebbero nell'impossibilità di acquisire un servizio all'ingrosso necessario per concorrere nel mercato al dettaglio dell'accesso a banda larga.

67. Il segmento di terminazione verrebbe in questo caso a configurarsi come una barriera strutturale per tutti gli operatori del mercato, incluso l'*incumbent*, nel momento in cui il

²³ “Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavetti multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari”, art. 40, comma 1.

²⁴ I costi per la realizzazione della tratta di adduzione e del segmento terminale costituiscono una parte molto rilevante degli investimenti complessivi per realizzare l'intera catena impiantistica FTTH.

²⁵ “Nell'ambito di una rete FTTH (fibra ottica fino all'abitazione – Fibre to the Home) la duplicazione del segmento di terminazione della rete in fibra sarà di norma costosa e inefficiente”, cfr. Raccomandazione NGA considerando 16.

primo soggetto che cabla potrebbe sfruttare i vantaggi del *first mover* per ostacolare l'accesso dei concorrenti all'infrastruttura realizzata.²⁶

68. In considerazione di quanto sopra, l'Autorità ritiene che il segmento di terminazione costituisca un collo di bottiglia per lo sviluppo di reti in fibra ottica ai fini della fornitura dei servizi di connettività a banda larga ai clienti finali.

69. Considerazioni analoghe valgono anche per l'accesso alla tratta di adduzione in merito alla quale occorre altresì rilevare che Telecom Italia non sembra disporre al momento, in tale segmento di rete, di cavidotti capillarmente diffusi a livello nazionale che gli operatori alternativi possono utilizzare per la posa della fibra. Infatti, secondo le informazioni fornite da Telecom Italia, *“la tratta di adduzione in rame già presente negli edifici è, nella maggior parte dei casi, inutilizzabile per la rete in fibra, in quanto di norma consiste in un cavo direttamente interrato e quindi inutilizzabile per la posa dei cavi in fibra ottica. Ciò rende di fatto necessario realizzare una nuova infrastruttura (consistente in un insieme di minitubi che dall'ultimo pozzetto stradale arrivano all'interno dell'edificio), che comporta onerose opere di scavo, oltre che richieste di permessi.”*²⁷ Gli operatori potranno dunque ottenere, ai sensi della delibera n. 1/12/CONS, l'accesso ai cavidotti di adduzione di Telecom Italia solo in prossimità degli edifici in cui l'*incumbent* realizza queste nuove infrastrutture. Resta dunque la necessità di assicurare che, laddove Telecom Italia non abbia realizzato l'infrastruttura di adduzione, l'accesso all'edificio sia comunque assicurato da parte degli altri operatori che controllano il *bottleneck*.²⁸

D1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'individuazione delle infrastrutture che presentano caratteristiche di <i>bottleneck</i>?

²⁶ Il BEREC afferma che *“ [...] on the basis that, typically, only one ‘optical in-house wiring’ could be rolled out, the terminating segment may represent a structural barrier for all competitors, incumbent included, insofar as there would be a risk that the (incumbent and/or the) first operator who reaches a building preempts this facility, thus preventing its competitors from having access to the end-users in that building. Moreover, several in-house wiring deployments may lead to significant annoyance to building’s inhabitants.*

In connection with the above a competitive problem could arise in areas where the terminating segment has not yet been fully built. If the deploying operator has established a fibre network to the street level but the drop cable from the street to the customer’s property still needs to be built, the deploying operator could gain a first-mover advantage on the alternative operators. As the deploying operator decides when to install the drop cable, the deploying operator would – in these areas – always be the first operator to offer retail broadband products based on the access to the terminating segment. Thus, the only way alternative operators could acquire retail customers in these areas is to persuade them to switch from the deploying operator.” Cfr. *Report on implementation of NGA recommendation* p.32, cit.

²⁷ Documento di risposta di Telecom Italia alla richiesta di informazioni del 24 aprile 2012.

²⁸ Si fa presente comunque che TI offre servizi di accesso alla tratta di adduzione in presenza di infrastrutture equipaggiate con minitubi (che costituiscono collegamento tra un ambito pubblico ed un ambito privato) anche in aree non NGAN FTTH.

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

D1.1. Tutti i partecipanti alla consultazione condividono gli orientamenti dell’Autorità secondo cui il segmento di terminazione e la tratta di adduzione, per le motivazioni riportate nel provvedimento, presentano caratteristiche di *bottleneck*. Metroweb tuttavia ravvisa l’opportunità di considerare l’ipotesi in cui un secondo operatore, pur in presenza di un cablaggio già esistente, decida di duplicarlo. Ad avviso dell’operatore, in tal caso, la duplicazione dimostrerebbe l’inesistenza dei presupposti che definiscono un *bottleneck* e pertanto non si giustificerebbe alcuna imposizione di obblighi di accesso. Trentino Network (di seguito TNNET) esorta l’Autorità a non imporre alcun obbligo simmetrico nel caso in cui sia disponibile l’infrastruttura di accesso di Telecom Italia.

D1.2. Fastweb precisa che nella definizione di infrastrutture che presentano caratteristiche di *bottleneck* devono essere esplicitamente esclusi gli elementi di rete destinati in maniera esclusiva alla clientela *business*, in quanto la fornitura di servizi *ultra-broadband* a tale clientela è in genere basata su progetti modellati sulle specifiche esigenze di connettività dei clienti e prevedono nella maggior parte dei casi la realizzazione di reti *end-to-end* dedicate. Inoltre la società fa presente che, nella maggior parte dei casi, i clienti *business* hanno sedi in edifici a loro dedicati o godono in ogni caso di rapporti con i proprietari degli immobili che prevedono la possibilità di interventi tecnici, rimuovendo eventuali ostacoli di natura amministrativa.

D1.3. Anche BT Italia e Colt, pur rilevando che le infrastrutture di accesso, soprattutto nel loro tratto terminale, potrebbero rappresentare teoricamente dei colli di bottiglia ai fini della fornitura di servizi di connettività ai clienti finali, affermano che nel caso di cablaggi realizzati per utenti *business*, per ragioni analoghe a quelle evidenziate da Fastweb e riportate al punto precedente, le criticità riscontrate dall’Autorità non sussistono.

D1.4. AIP ritiene che l’Autorità dovrebbe considerare come *bottleneck* anche la tratta di collegamento tra il punto di concentrazione delle fibre dell’edificio ed il punto di presenza più vicino degli operatori e dovrebbe quindi imporre all’operatore di adduzione di fornire, non solo l’accesso all’infrastruttura, ma – su richiesta – anche la fibra spenta per il segmento di *backhaul* tra il punto di concentrazione e quello di presenza degli operatori.

Le valutazioni dell’Autorità

D1.5. Con riferimento alle osservazioni di Metroweb in merito al caso in cui un operatore duplichi le infrastrutture di accesso all’edificio già esistenti, si osserva quanto segue.

D1.6. Il fatto che sono stati imposti obblighi di accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione in capo al primo operatore che cabla l’edificio, non implica che il secondo o i successivi operatori possano comunque decidere – evidentemente nel caso in cui sussistano specifiche ragioni di opportunità – di non accedere all’infrastruttura già esistente ma di replicarla.

D1.7. Con le disposizioni contenute nel presente provvedimento l’Autorità intende definire regole generali volte ad assicurare l’accesso alle infrastrutture che presentano, nella generalità dei casi, caratteristiche di *bottleneck*, ma tali comunque da non ostacolare lo spontaneo sviluppo di reti parallele in fibra. Le regole imposte da questa Autorità sono regole generali e prescindono dal singolo caso di specie.

D1.8. L’Autorità, pertanto, ha inteso disciplinare la struttura del mercato che si manifesta nella generalità dei casi con le caratteristiche di un monopolio naturale nel quale la duplicazione dei segmenti di rete in questione, per effetto delle sue intrinseche caratteristiche, risulta tecnologicamente ed economicamente inefficiente, comportando inutili duplicazioni dei costi.

D1.9. L’Autorità rileva che, anche in presenza di una duplicazione delle infrastrutture di cablaggio, le stesse rappresentano in ogni caso delle *essential facilities* per i successivi operatori che intendono fornire servizi di connettività in fibra ottica agli utenti finali e per i quali la duplicazione di tale infrastruttura potrebbe risultare tecnicamente impraticabile o economicamente inefficiente.

D1.10. Alla luce di ciò e tenuto conto, altresì, che il controllo di *input* rilevanti per gli operatori di servizi in fibra può dare vita sia a condotte di rifiuto dell’accesso che a forme di comportamento collusive volte ad ottenere il massimo beneficio dagli investimenti effettuati, l’Autorità, al fine di promuovere la più efficiente concorrenza nella fornitura dei servizi di connettività agli utenti finali, rileva che gli obblighi di accesso sussistono in capo a tutti gli operatori che hanno cablato l’edificio, anche duplicando un’infrastruttura già esistente. Tale previsione è volta anche ad incentivare un utilizzo efficiente delle infrastrutture esistenti ed a disincentivare eventuali tattiche dilatorie che gli operatori potrebbero mettere in pratica qualora l’obbligo gravasse solo in capo al *first mover*.

D1.11. Con riferimento a quanto affermato da Fastweb, BT Italia e Colt riguardo alle realizzazioni di cablaggi per le utenze *business*, l’Autorità ritiene che anche le infrastrutture destinate a tale scopo costituiscono *bottleneck* di rete in quanto anche in questi casi si riscontrano, in genere, le medesime criticità relative alla realizzazione dell’infrastruttura di accesso che si riscontrano nei cablaggi realizzati per la clientela residenziale.

D1.12. In merito alle osservazioni di AIIP di cui al punto D1.4, l’Autorità ribadisce quanto già espresso ai punti 54-57 del documento sottoposto a consultazione ossia che l’infrastruttura situata a monte del pozzetto più prossimo all’edificio non costituisce un limite alla fornitura dei servizi di connettività a banda larga agli utenti finali da parte degli operatori alternativi alla luce dell’attuale disciplina normativa e regolamentare che ha eliminato gli ostacoli all’accesso alle infrastrutture di rete fissa esistenti (infrastrutture di Telecom Italia e di proprietà pubblica).

6. Obblighi simmetrici

70. Alla luce delle considerazioni effettuate, l'Autorità ritiene opportuno imporre obblighi simmetrici di accesso al segmento di terminazione in fibra ed alle infrastrutture civili costituenti la tratta di adduzione ritenendo che tali infrastrutture fisiche di rete presentano caratteristiche di *bottleneck* in quanto la loro duplicazione risulta economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Né risulterebbero praticabili interventi correttivi di genere diverso dalla imposizione di obblighi di condivisione in considerazione della specifica situazione infrastrutturale che caratterizza il sistema italiano.

71. In tali circostanze, infatti, l'assenza di obblighi simmetrici di accesso ai *bottleneck* determinerebbe la creazione di nuovi monopoli nell'offerta dei servizi di accesso alla rete in fibra ai clienti finali a vantaggio degli operatori che detengono l'infrastruttura essenziale. Ne risulterebbero distorsioni della concorrenza tali da disincentivare gli investimenti in architetture FTTH e, di conseguenza, limitare il diritto di scelta dei fornitori del servizio di accesso da parte dei consumatori e delle imprese.

72. In particolare, l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso al segmento di terminazione in fibra ed alla tratta di adduzione in capo a tutti i soggetti che controllano tali infrastrutture incentiverebbe gli investimenti in reti FTTH in quanto ridurrebbe i costi – e il rischio di investimento – connessi alla realizzazione di tali infrastrutture di rete.

73. Gli obblighi simmetrici garantirebbero, inoltre, che coloro che detengono il controllo dell'infrastruttura essenziale non pongano in essere condotte (rifiuto di fornire l'accesso o fornirlo a condizioni non ragionevoli e/o discriminatorie) che impediscano lo sviluppo della concorrenza nel mercato a valle della fornitura dei servizi di connettività a banda larga agli utenti finali assicurando, in tal modo, il diritto del cliente finale di scegliere e di cambiare l'operatore.

74. L'imposizione di obblighi simmetrici sui predetti elementi di rete è, peraltro, in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea nello *staff working document* che accompagna la Raccomandazione NGA. Come già evidenziato in precedenza, la Commissione afferma che al fine di favorire la realizzazione di reti NGA è fondamentale che tutte le infrastrutture di rete che presentino caratteristiche di *bottleneck* siano accessibili a tutti gli operatori. In tale contesto, l'imposizione di obblighi di condivisione del segmento terminale (che include il cablaggio) potrebbe essere considerata la migliore risposta del regolatore al fine di porre rimedio ad un *bottleneck* di rete persistente con forti caratteristiche di monopolio.²⁹ Chiaramente gli obblighi simmetrici devono essere intesi come complementari – e non sostitutivi – della regolamentazione asimmetrica imposta sulla base della sussistenza di un significativo potere di mercato.

D2. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'opportunità di imporre obblighi simmetrici che garantiscano la condivisione delle infrastrutture di

²⁹ Cfr. *Commission staff working document* p. 20 e 28, cit.

rete individuate come *bottleneck*? Si ritiene possano sussistere soluzioni alternative che comunque garantiscano che l'esistenza dei predetti *bottleneck* di rete non crei effetti distorsivi della concorrenza?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

D2.1. La maggior parte degli operatori condivide gli orientamenti dell'Autorità in merito all'opportunità di imporre obblighi simmetrici che garantiscano la condivisione delle infrastrutture di rete individuate come *bottleneck*. Nel condividere la proposta dell'Autorità, Telecom Italia segnala, tuttavia, che la simmetria degli obblighi deve essere piena ed effettiva al fine di consentire un accesso efficace ai *bottleneck* di rete.

D2.2. Gli operatori Fastweb, BT Italia, Colt e TNNET non condividono invece gli orientamenti dell'Autorità in merito all'imposizione di obblighi simmetrici.

D2.3. Fastweb ritiene che tali obblighi sono eccessivamente onerosi e non proporzionati in ragione del fatto che lo sviluppo delle reti NGA in Italia sta abbracciando, per ragioni di carattere tecnico-economico, un paradigma architettonico di tipo FTTC, mentre non si rileva l'esistenza di piani di realizzazione di reti FTTH su larga scala da parte degli operatori. Pertanto, secondo l'operatore, nel breve-medio periodo la domanda di accesso alla tratta di adduzione ed al segmento di terminazione per le reti FTTH sarà marginale e circoscritta ad aree geografiche limitate.

D2.4. Anche BT Italia e Colt considerano l'intervento dell'Autorità prematuro ed inopportuno, in quanto le problematiche individuate in relazione all'esistenza dei *bottleneck* di rete relativi al tratto terminale della rete di accesso possono ritenersi superabili considerati i seguenti elementi: *i*) la proposta di Regolamento relativo alla riduzione dei costi per lo sviluppo di infrastrutture ad alta velocità avanzata della Commissione europea il 26 marzo 2013 e sottoposta all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito la "bozza di regolamento sulla riduzione dei costi") che prevede una dettagliata regolamentazione in materia, *ii*) accordi commerciali fra operatori alternativi e Telecom Italia per il rilascio in concessione di diritti IRU per le infrastrutture fisiche di rete e *iii*) l'esistenza di situazioni in cui non sussistono le criticità individuate dall'Autorità (utenze *business*).

D2.5. Circa l'individuazione di soluzioni alternative alla regolamentazione simmetrica, Wind non ritiene che esistano soluzioni alternative di pari efficacia, nei limiti delle soluzioni architettoniche attualmente previste. Anche Welcome afferma che non esistono soluzioni alternative atte a garantire che l'esistenza di *bottleneck* di rete non crei effetti distorsivi della concorrenza, pur sottolineando la complementarietà di tali misure con la regolamentazione asimmetrica derivante dalle analisi di mercato. Infine, Metroweb ritiene che possibili soluzioni alternative che possano comunque garantire da effetti distorsivi della concorrenza in casi di *bottleneck* sono applicabili solo a casi specifici, quali l'imposizione del cablaggio verticale per nuovi edifici e l'imposizione della condivisione delle infrastrutture di adduzione di proprietà delle *public utilities*. AIIP auspica che l'Autorità, oltre che disciplinare la condivisione delle infrastrutture

individuare come *bottleneck*, voglia altresì promuovere il coinvestimento tra operatori nelle predette infrastrutture.

Le valutazioni dell’Autorità

D2.6. Con riferimento alla richiesta di Telecom Italia di garantire una piena ed effettiva simmetria per consentire un accesso efficace ai *bottleneck* di rete, si osserva che, nel declinare gli obblighi imposti con la presente delibera, l’Autorità ha inteso adottare un insieme minimo di misure strettamente necessarie all’obiettivo di rendere l’infrastruttura di rete accessibile senza però disincentivare gli investimenti nelle reti in fibra. Tenuto conto di ciò, l’Autorità ritiene che non risulterebbe proporzionato gravare tutti gli operatori che controllano le infrastrutture individuate come *bottleneck* di tutte le misure imposte a Telecom Italia in qualità di operatore SMP (cfr. delibera n. 1/12/CONS in corso di revisione). Pertanto la scelta dell’Autorità di imporre con la presente delibera misure meno stringenti è stata compiuta – in ossequio al principio di proporzionalità – individuando quelle misure strettamente necessarie la cui implementazione non costituisce un onere eccessivo e, quindi, un ostacolo allo sviluppo delle reti NGA.

D2.7. In merito alle osservazioni di Fastweb circa il limitato sviluppo delle reti FTTH, l’Autorità osserva che le misure regolamentari proposte mirano proprio a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo delle reti FTTH ed a garantire l’accesso a quelle già esistenti. Il fatto che, al momento, tali reti si stanno diffondendo prevalentemente in limitate aree geografiche, non rende le regole previste poco opportune in quanto le stesse mirano a risolvere il problema dell’accesso alle reti che presentano caratteristiche di *bottleneck*, problema che ora si presenta con riferimento a determinate aree e che, con il tempo, potrebbe presentarsi in relazione ad aree molto più estese del Paese.

D2.8. In merito all’osservazione di BT Italia e Colt relativamente all’inopportunità di una regolamentazione dell’accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione in considerazione delle misure previste nella bozza di regolamento sulla riduzione dei costi, si sottolinea che tale documento è, al momento, una proposta che non ha ancora concluso il suo *iter* procedurale e che, in ogni caso, non si mostra incompatibile con la regolamentazione proposta dall’Autorità. In merito alle infrastrutture realizzate per la connessione di utenti *business* si rimanda al punto D1.11.

6.1. Destinatari degli obblighi

75. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, della Direttiva Quadro nonché dall’articolo 89, comma 1, del Codice, gli obblighi di accesso simmetrici sono destinati alle *imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica* ed hanno ad oggetto la condivisione di “*strutture o proprietà [...] ivi compresi tra l’altro edifici o accesso agli edifici, cablaggio degli edifici [...]*”. Accanto ai predetti soggetti, vale a dire gli operatori di comunicazione elettronica, destinatari del generale obbligo di condivisione di “*strutture o proprietà*”, il predetto articolo 12, al successivo comma 3, (recepito a livello nazionale nel comma 5-*bis* dell’art. 89 del Codice), contempla, solo per

la condivisione dell'infrastruttura di cablaggio, anche un diverso soggetto destinatario dell'obbligo: il “*proprietario di tale cablaggio*”.

76. L'estensione dell'ambito di applicazione degli obblighi simmetrici di accesso al segmento di terminazione a soggetti diversi dagli operatori di comunicazione elettronica appare fondarsi sulla necessità di eliminare qualsiasi ostacolo all'accesso all'utente finale e di rendere, dunque, l'infrastruttura di cablaggio interna agli edifici sempre accessibile, a prescindere dall'identità del soggetto che controlli effettivamente tale infrastruttura.

77. Ne consegue che gli obblighi simmetrici, come delineati nel presente provvedimento, sono rivolti agli operatori di comunicazione che controllano le infrastrutture di rete identificate come *bottleneck*, ossia la tratta di adduzione (che consente l'accesso all'edificio) ed il segmento di terminazione (ossia il cablaggio interno all'edificio o fino al primo punto di concentrazione se quest'ultimo è situato al di fuori dell'edificio). Con riferimento al segmento di terminazione, gli obblighi si rivolgono altresì ai soggetti proprietari del cablaggio che non siano operatori di comunicazione elettronica.

78. A tale riguardo l'Autorità ritiene ragionevole assumere che il legislatore (comunitario e nazionale), nel richiamare anche il “*proprietario del cablaggio*” quale possibile destinatario dell'obbligo di condivisione dell'infrastruttura, abbia inteso concretamente riferirsi all'impresa che, dopo avere realizzato il cablaggio, ne mantenga anche il controllo; solo quest'ultima, infatti, potrà efficacemente intervenire sull'impianto cablato al fine di assicurarne la condivisione in favore di tutti gli operatori di comunicazione elettronica interessati alla fornitura di servizi a banda larga ai clienti finali.³⁰ Qualunque sia l'impresa, di comunicazioni o non, che controlla l'accesso al cliente finale, la stessa possibilità di gestire il cablaggio la rende passibile dell'obbligo di condivisione e degli altri obblighi delineati nel presente provvedimento. Ciò che rileva dunque ai fini dell'individuazione del destinatario degli obblighi di condivisione non è la proprietà del cablaggio in quanto tale, quanto piuttosto la gestione ed il controllo esercitati sulla medesima.

79. Per semplicità, il destinatario degli obblighi di accesso al segmento di terminazione delineati nel presente provvedimento sarà denominato nel seguito “operatore di immobile”. L’“operatore di immobile” è quindi inteso come il soggetto (anche diverso da un operatore di comunicazione) che ha posato la fibra all'interno dell'edificio e che dunque ha il controllo del segmento di terminazione della rete di accesso. L'operatore di immobile è il responsabile unico della realizzazione e della gestione del cablaggio di edificio, ed in quanto tale deve rendere tale cablaggio accessibile da parte di una pluralità di operatori.

³⁰ Siffatta interpretazione appare in linea con quanto affermato nella Raccomandazione NGA ove la Commissione ammette che “*gli Stati membri, in conformità all'articolo 12 della direttiva citata, possono anche imporre alle imprese che gestiscono una rete di comunicazione elettronica gli obblighi di condivisione delle infrastrutture che risultino adeguati per evitare strozzature nelle infrastrutture di ingegneria civile e nei segmenti terminali*” considerando n. 4 (enfasi aggiunta).

80. Gli obblighi di accesso simmetrici alla tratta di adduzione (non interessando il “cablaggio” ma unicamente l’accesso ai cavidotti) potranno invece rivolgersi unicamente agli operatori di comunicazione.

D3. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito ai destinatari degli obblighi?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

D3.1. Alcuni operatori (Tiscali, AIP e Welcome) condividono l’orientamento dell’Autorità circa l’individuazione, quali destinatari degli obblighi simmetrici di accesso al segmento di terminazione, sia degli operatori di comunicazione elettronica sia dei proprietari del cablaggio che non siano operatori. Con riferimento a questi ultimi, tuttavia, AIP rileva la necessità che siano previsti specifici obblighi di pubblicità delle offerte in quanto quelli individuati dalla delibera non sembrano facilmente applicabili a tali soggetti.

D3.2. Metroweb invece sottolinea che l’estensione degli obblighi simmetrici di accesso al segmento di terminazione anche a soggetti diversi dagli operatori di comunicazione elettronica deve comportare necessariamente per questi ultimi l’obbligo di dotarsi delle necessarie capacità tecnico-gestionali per potere gestire sia la fornitura del servizio sia le relative procedure di migrazione.

D3.3. Telecom Italia, Colt e BT Italia non concordano circa l’imposizione dei predetti obblighi simmetrici anche in capo a soggetti diversi dagli operatori di comunicazione elettronica.

D3.4. Telecom Italia non ritiene opportuna l’inclusione dei proprietari dei cablaggi che non sono operatori di comunicazione tra i destinatari degli obblighi, essendo soggetti estranei alla regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche che potrebbero realizzare “monopoli naturali” esterni al settore e di fatto fuori da un efficace controllo del regolatore. Per tali soggetti potrebbe essere di difficile esercizio da parte dell’Autorità i poteri di vigilanza e sanzionatori, né potrebbero realisticamente applicarsi alcuni degli obblighi proposti, quali quelli di fornitura delle informazioni preliminari e di pubblicazione dell’offerta. Inoltre Telecom Italia rileva che potrebbero crearsi problemi di interfacciamento tra gli operatori di comunicazione elettronica e la moltitudine di proprietari dei cablaggi, con una serie conseguenze per il corretto funzionamento dei processi di fornitura consolidatisi negli anni tra gli operatori. Alla luce di ciò, Telecom Italia suggerisce che l’Autorità definisca gli operatori di immobile quali operatori di comunicazioni elettroniche *tout court*, assoggettandoli quindi a tutti gli obblighi connessi.

D3.5. Anche Colt e BT Italia esprimono dubbi circa l’applicabilità degli obblighi a soggetti diversi dagli operatori di comunicazione elettronica. Gli operatori ritengono che la proposta dell’Autorità si discosti dalla previsione di cui all’art. 89, comma 5-bis, del Codice, che si riferisce al solo proprietario del cablaggio, senza includervi anche il soggetto che ne abbia la gestione ed il controllo dell’infrastruttura. Le società rilevano che, qualora si intenda introdurre un nuovo concetto di operatore di immobile, sia

necessario attendere l'approvazione del Regolamento sulla riduzione dei costi, che costituisce l'unico presupposto giuridico che potrebbe giustificare l'approccio proposto dall'Autorità.

D3.6. Wind ritiene poco chiara e non univoca la figura dell' "operatore di immobile" e, in particolare, l'inclusione in tale definizione del "proprietario del cablaggio" inteso come il soggetto – anche diverso da un operatore di comunicazione – che ha posato la fibra all'interno dell'edificio e che ha dunque il controllo del segmento di terminazione della rete di accesso. Wind ritiene ragionevole (ed auspicabile) che l'operatore di immobile risulti sempre essere in grado di garantire che i soggetti individuati come assegnatari degli obblighi risultino poi effettivamente in grado di adempiere agli oneri ad essi assegnati.

D3.7. Tutti gli operatori concordano con l'Autorità nell'imporre gli obblighi simmetrici di accesso alla tratta di adduzione solo in capo agli operatori di comunicazione elettronica.

Le valutazioni dell'Autorità

D3.8. L'Autorità prende atto del fatto che dalla consultazione pubblica siano emersi numerosi dubbi e incertezze, da parte della maggior parte degli operatori, in merito all'applicabilità della disciplina prevista dal presente provvedimento a soggetti diversi dagli operatori di comunicazione elettronica, che avrebbero realisticamente seri problemi nell'implementazione di tali regole essendo soggetti estranei al settore delle comunicazioni elettroniche.

D3.9. Inoltre, si rileva che la realizzazione di cablaggi da parte di soggetti che non sono operatori di comunicazione elettronica è, allo stato, un fenomeno trascurabile e comunque non sono state riscontrate al momento criticità sostanziali all'accesso alle infrastrutture di cablaggio realizzate da tali soggetti.

D3.10. In ragione di quanto sopra, l'Autorità ritiene che non sia opportuno includere tra i destinatari degli obblighi di accesso i proprietari del cablaggio che non siano operatori di comunicazione. Tali obblighi, alla luce delle risultanze della consultazione, appaiono eccessivi e non proporzionati in quanto comportano una serie di oneri in capo a soggetti rispetto ai quali non si intravedono, allo stato, criticità per l'accesso alle relative infrastrutture. L'Autorità si riserva di valutare in futuro la possibilità di un intervento in materia, qualora dovessero presentarsi problematiche a tale riguardo.

6.2. Obblighi di accesso alla rete

81. Al fine di eliminare le barriere strutturali all'accesso rappresentate, nelle reti FTTH, dal segmento di terminazione in fibra e dalla tratta di adduzione, l'Autorità ritiene opportuno imporre a tutti i soggetti che detengono il controllo di tali infrastrutture un obbligo di fornire accesso alle stesse.

82. In considerazione del fatto che il mercato è ancora in uno stadio iniziale di sviluppo per quanto concerne la realizzazione delle tratte terminali delle reti in fibra ottica, si ritiene ragionevole che gli effetti del suddetto obbligo di accesso decorrano a partire dal

1° gennaio 2014. In tal modo gli operatori alternativi potranno disporre di un tempo ragionevole per organizzare quanto necessario ad offrire ai terzi interessati l'accesso alle proprie infrastrutture nei termini di seguito descritti.

Accesso al segmento di terminazione

83. L'Autorità ritiene necessario, in particolare, l'operatore di immobile sia tenuto – analogamente a quanto previsto per Telecom Italia nella delibera n. 1/12/CONS – a fornire accesso al proprio segmento di terminazione in fibra. A tal fine, l'operatore di immobile dovrebbe installare un idoneo ripartitore ottico nel punto di terminazione di edificio (PTE) che rappresenta il punto di distribuzione/concentrazione da cui ha origine il segmento di terminazione (di seguito anche “punto di concentrazione”).

84. In maggiore dettaglio, il servizio di accesso al segmento di terminazione consiste nella fornitura di una tratta in fibra ottica continua e dedicata per ciascuna unità immobiliare che origina dal punto di concentrazione e termina nella borchia ottica di utente.³¹ A tal fine l'operatore di immobile dovrà mettere a disposizione dei terzi l'accesso al ripartitore posizionato nel PTE che sarà comunque gestito e sottoposto ad attività di manutenzione da parte dell'operatore di immobile stesso. La durata del contratto di accesso tra l'operatore di immobile e l'operatore richiedente l'accesso è determinata sulla base della durata effettiva del contratto tra l'operatore acquirente il servizio di accesso ed il cliente finale.

85. Per quanto concerne l'ubicazione del punto di concentrazione, l'Autorità – pur non imponendo vincoli specifici che potrebbero risultare non proporzionati, soprattutto tenuto conto della circostanza che le reti in fibra sono in una fase iniziale di sviluppo – considera opportuno fornire alcune indicazioni in merito.

86. L'Autorità ritiene opportuno che il punto di concentrazione non sia ubicato in un luogo eccessivamente distante rispetto all'edificio in quanto il raggiungimento di tale punto potrebbe comportare per l'operatore richiedente il servizio di accesso l'onere di acquistare un tratto di fibra ottica che potrebbe rivelarsi non necessario nel caso in cui, ad esempio, disponesse già di proprie infrastrutture nelle tratte a monte. Si ritiene ragionevole che il punto di concentrazione possa essere ubicato all'interno dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze (ossia appena all'esterno del palazzo oppure in un pozzetto o cameretta vicino al palazzo), in accordo a criteri tecnico-economici di efficienza valutati caso per caso dall'operatore di immobile.

87. Il punto di concentrazione dovrebbe essere comunque ubicato in un luogo facilmente accessibile agli operatori terzi³² e tale da consentire un accesso neutrale rispetto alle diverse possibili scelte architettoniche degli operatori, ossia tale da consentire l'accesso

³¹ Il servizio include anche le attività di manutenzione.

³² Per garantire l'accessibilità ad operatori terzi bisognerebbe, ad esempio, evitare l'ubicazione del punto di concentrazione all'interno di pozzetti o manufatti che potrebbero rendere poco agevole l'accesso.

indipendentemente dalla topologia di rete adottata (punto-multipunto oppure punto-punto).³³

88. Le considerazioni suesposte tengono conto della circostanza che verosimilmente gli investimenti in reti FTTH interesseranno nell'immediato futuro le aree più densamente popolate e quindi l'ubicazione del punto di concentrazione in prossimità dell'edificio consentirebbe di raggiungere un numero di utenze sufficiente a sfruttare efficacemente le economie di scala.³⁴ L'Autorità in ogni caso monitorerà gli sviluppi delle reti FTTH anche nelle aree scarsamente popolate e, nel caso lo riterrà opportuno, darà indicazioni più precise in merito all'ubicazione del punto di concentrazione in tali aree.³⁵

89. Si ritiene inoltre opportuno che il punto di concentrazione sia dotato di connettori standard delle fibre ottiche, al fine di garantire la permuta delle stesse, e quindi il passaggio dei clienti, in maniera agevole tra gli operatori acquirenti il servizio.

Accesso alla tratta di adduzione

90. Qualora il punto di concentrazione sia posizionato all'interno dell'edificio, o comunque all'interno della proprietà privata, al fine di accedere all'utente finale l'operatore richiedente il servizio di accesso al segmento di terminazione necessita altresì dell'accesso alla tratta di adduzione che, come specificato nei paragrafi precedenti, presenta caratteristiche di *bottleneck*.

91. L'Autorità ritiene pertanto che tutti gli operatori siano tenuti a fornire accesso alle proprie infrastrutture di posa nella tratta di adduzione nonché ai pozzetti per le operazioni di esercizio e manovra delle fibre.³⁶ In particolare, il servizio consiste nella fornitura di un minitubo, all'interno della tratta di adduzione, che gli operatori possono utilizzare per posare un proprio cavo ottico che si estenderebbe quindi tra il primo pozzetto o cameretta

³³ In caso di rete in topologia punto-multipunto, il ripartitore potrà essere installato in corrispondenza o a valle dell'ultimo *splitter*.

³⁴ “*Nell’ambito di una rete FTTH (fibra ottica fino all’abitazione – Fibre to the Home) la duplicazione del segmento di terminazione della rete in fibra sarà di norma costosa e inefficiente. Per consentire una concorrenza sostenibile a livello di infrastrutture è pertanto necessario fornire l’accesso al segmento di terminazione dell’infrastruttura in fibra installata dall’operatore SMP. Per garantire un ingresso sul mercato efficiente è importante che l’accesso sia fornito a un livello della rete dell’operatore SMP tale da permettere ai nuovi operatori di conseguire la dimensione minima di efficienza a sostegno di una concorrenza effettiva e sostenibile. Interfacce specifiche potrebbero essere necessarie per assicurare un accesso efficiente.*” Raccomandazione NGA, considerando n.16.

³⁵ Si fa presente l'avvio del Programma Strategico Agenda Digitale Italiana da parte del Governo Italiano che dovrebbe condurre alla realizzazione di reti di nuova generazione nelle aree più scarsamente popolate del Paese ed in tal modo evitare, per i servizi che richiedono connessioni a banda ultra larga, il *digital divide* tra aree a minore densità demografica e più disagiate d'Italia e le aree urbane che hanno a disposizione almeno due infrastrutture in concorrenza tra loro. Il Progetto, approvato il 18 dicembre 2012 dalla Commissione Europea e dunque considerato compatibile con la normativa in materia di aiuti di stato, interessa infatti le c.d. nelle “aree bianche NGA” ai sensi degli “Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”.

³⁶ Il servizio include anche le attività di manutenzione.

(ubicato su suolo pubblico) in prossimità dell'edificio fino agli impianti posizionati all'interno dell'edificio (o comunque nella proprietà privata).³⁷

92. L'operatore che possiede la tratta di adduzione, potrebbe anche offrire, in alternativa all'accesso all'infrastruttura di posa, un servizio di accesso ad un tratto continuo di fibra spenta che origina dal primo pozzetto o cameretta della rete di accesso in prossimità dell'edificio (su suolo pubblico) e termina in corrispondenza del punto di inizio del cablaggio verticale dell'edificio. In tal caso, gli operatori sarebbero anche tenuti ad offrire, su richiesta dell'operatore acquirente il servizio, fibre preconnettorizzate direttamente utilizzabili per il cablaggio.

D4. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli obblighi di accesso alla rete?
--

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

D4.1. In linea di principio, la quasi totalità dei soggetti intervenuti alla consultazione pubblica condivide gli orientamenti dell'Autorità circa gli obblighi di accesso alla rete. Al contrario, Fastweb non concorda con l'Autorità in quanto ritiene che tali obblighi siano onerosi e non proporzionati.

D4.2. Per quanto concerne l'accesso al segmento di terminazione, Tiscali considera opportuno prevedere che il soggetto che effettua il cablaggio dell'edificio posi almeno una coppia di fibre ottiche per unità immobiliare al fine di garantire che il trasferimento dell'utenza tra operatori avvenga senza compromettere la continuità del servizio fruito dall'utente finale.

D4.3. Metroweb considera opportuno che nel provvedimento finale vengano specificati gli *standard* dei connettori in dotazione al punto di concentrazione. Telecom Italia ritiene che il segmento di terminazione debba soddisfare determinate caratteristiche in termini di tipologia di fibra ottica installata, compatibilità dei connettori utilizzati e massima attenuazione ammessa. Telecom Italia ritiene inoltre che l'operatore di immobile debba garantire requisiti trasmissivi e di interfacciamento *standard* indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per la realizzazione del segmento di terminazione.

D4.4. In merito all'ubicazione del PTE, AIIP e Tiscali ritengono che nelle aree a minore densità abitativa il ripartitore ottico possa essere posizionato in un punto più distante dall'edificio in modo da consentire agli operatori che richiedono l'accesso di sfruttare efficacemente le economie di scala. A tal proposito, AIIP auspica che nella delibera finale vengano specificati opportuni criteri quali ad esempio l'area di "copertura minima" del segmento di terminazione, individuata dall'associazione in circa 600 linee. Telecom Italia

³⁷ Ad esempio, come suggerito dalle "Linee Guida per la transizione verso le reti NGA" proposte nell'ambito del Comitato NGN Italia, nelle zone dove è possibile una concorrenza infrastrutturale "[...] la soluzione ritenuta preferibile per l'apertura della tratta di adduzione all'edificio prevede un'unica conduttura, ad esempio corredata da quattro sottotubi uguali, più un ulteriore sottotubo con finalità di manovra a disposizione di tutti gli operatori."

ritiene che il PTE debba essere collocato all'interno dell'edificio in corrispondenza del punto di accesso alle infrastrutture verticali esistenti. Welcome condivide l'orientamento dell'Autorità circa l'ubicazione del PTE in un punto non eccessivamente distante rispetto all'edificio.

D4.5. TNNET ritiene che, nelle zone del territorio caratterizzate da una ridotta densità abitativa ed urbanistica, la distinzione tra segmento di terminazione e tratta di adduzione perda significato e che la predisposizione del PTE alla base dell'edificio – piuttosto che l'utilizzo del pozzetto più prossimo all'utente – risulti un onere non giustificato.

D4.6. BT Italia e Colt ritengono opportuno che il provvedimento preveda esplicitamente le circostanze in cui il rifiuto a concedere l'accesso al segmento di terminazione o alla tratta di adduzione è giustificato, anche in coerenza con quanto proposto dalla bozza di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dei costi di realizzazione di reti ad alta velocità, quali ad esempio la disponibilità di spazio, l'integrità e la sicurezza della rete, il rischio di interferenze gravi. In proposito, TNNET esorta l'Autorità a prevedere un alleggerimento degli obblighi nel caso in cui l'infrastruttura sia stata realizzata in concomitanza con la posa di altri servizi, in quanto potrebbe non esserci spazio sufficiente a consentire la messa a disposizione di minitubi.

D4.7. Per quanto concerne l'obbligo di installazione del ripartitore ottico, Fastweb ritiene che, relativamente agli edifici già cablati, tale obbligo debba applicarsi solo a seguito di un'effettiva richiesta di accesso da parte di un operatore.

D4.8. Fastweb precisa che la quasi totalità delle proprie fibre ottiche installate nelle verticali di palazzo è di tipo multi-modale e quindi incompatibile, secondo l'operatore, con le reti in fibra ottica mono-modale realizzate attualmente. A tal proposito, Fastweb considera necessario che l'Autorità non imponga l'obbligo di accesso al segmento di terminazione nel caso di segmenti realizzati in fibra ottica multi-modale. Metroweb e Telecom Italia hanno rilevato che l'obbligo di accesso deve essere imposto a prescindere dal tipo di tecnologia usata per illuminare il segmento di terminazione.

D4.9. Al fine di evitare il rischio che l'operatore che realizza il cablaggio non completi la realizzazione del segmento di terminazione, ad esempio non installando il ripartitore ottico, creando in tal modo delle barriere all'entrata, Metroweb suggerisce di prevedere esplicitamente che la realizzazione di tale segmento, inclusa l'installazione del ripartitore, sia effettuata entro un mese dalla pubblicazione – sul sito dell'operatore d'immobile – di un'autocertificazione concernente la data di inizio dei lavori di cablaggio.

D4.10. Metroweb e Welcome condividono la previsione dell'Autorità concernente la possibilità di fornire nella tratta di adduzione, in alternativa all'accesso alle infrastrutture di posa, l'accesso ad un tratto continuo di fibra spenta. AIIP propone invece di prevedere l'obbligo di fornire accesso alla fibra spenta nella tratta di adduzione in aggiunta e non in alternativa all'obbligo di fornire accesso alle infrastrutture di posa.

D4.11. Vodafone e Wind evidenziano l'opportunità di applicare le norme e le procedure già in essere relative alla migrazione commerciale dei clienti tra gli operatori, mentre

Telecom Italia esorta l’Autorità a definire quanto prima, nell’ambito di un apposito tavolo tecnico, procedure simmetriche di cambio operatore.

D4.12. Tiscali, Vodafone e Welcome condividono gli orientamenti dell’Autorità circa la decorrenza degli obblighi di accesso alla rete. Al fine di potere disporre di un tempo adeguato per la predisposizione sui sistemi dei processi di *provisioning* e di *assurance* necessari per ottemperare agli obblighi previsti, Metroweb considera invece opportuno prevedere, almeno per gli operatori non verticalmente integrati, sei mesi di tempo dall’entrata in vigore della delibera finale per la fornitura dei servizi. Telecom Italia non condivide il differimento della decorrenza degli obblighi al 2014 in quanto, secondo l’operatore, prevedere una tempistica differente rispetto a quella prevista per l’*incumbent* avvantaggerebbe gli operatori alternativi nella fase di avvio dei servizi forniti su rete in fibra ottica.

D4.13. Metroweb considera necessario che nel provvedimento finale venga precisata la composizione esatta del ripartitore ottico. In particolare, Metroweb propone di specificare che l’operatore di immobile sia tenuto ad installare un modulo di terminazione cavo verticale nel PTE e sia responsabile della gestione delle permuta e dell’attività di manutenzione. L’operatore richiedente l’accesso al segmento di terminazione dovrà quindi dotarsi, secondo Metroweb, di un modulo di terminazione cavo orizzontale compatibile con il ripartitore dell’operatore di immobile.

Le valutazioni dell’Autorità

D4.14. Relativamente all’osservazione di Tiscali inerente alla necessità di installare almeno una coppia di fibre per unità immobiliare, l’Autorità non considera né necessario né proporzionato imporre l’obbligo di installare fibra multipla nel segmento di terminazione e ritiene opportuno lasciare all’operatore soggetto all’obbligo di accesso la scelta della modalità più appropriata per garantire l’accesso ai terzi interessati senza causare disservizi all’utente finale.

D4.15. In merito alle osservazioni di Metroweb e di Telecom Italia concernenti gli *standard* ed i requisiti dei connettori e del segmento di terminazione in fibra, l’Autorità ribadisce quanto già riportato al considerato 89 e precisa che l’operatore che realizza il cablaggio è tenuto ad utilizzare componenti, cavi e connettori *standard* per quanto concerne sia la tratta di adduzione sia il segmento di terminazione. Non si ravvede la necessità di dare indicazioni tecniche più dettagliate sugli elementi di rete sopra menzionati, lasciando a ciascun operatore la possibilità di scegliere gli elementi di rete che ritiene più opportuni, purché *standard*.

D4.16. Con riferimento ai commenti di alcuni operatori circa l’ubicazione del PTE, l’Autorità conferma l’impostazione adottata nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica e ribadisce che non ritiene opportuno, per il momento, imporre limiti stringenti che risulterebbero prematuri in un contesto in cui le reti in architettura FTTH sono ad uno stadio iniziale di realizzazione.

D4.17. Per quanto concerne l'osservazione di TNNET di cui al punto D4.5, l'Autorità conferma la propria posizione e ribadisce che il PTE deve essere ubicato all'interno dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze ed in un luogo che renda agevole l'accesso. Si ritiene comunque opportuno lasciare all'operatore soggetto all'obbligo di accesso la libertà di scegliere l'ubicazione esatta del ripartitore ottico, e si precisa che, purché il punto di concentrazione sia facilmente accessibile a tutti i soggetti interessati, il ripartitore potrebbe anche essere ubicato nel pozzetto di manovra più vicino all'utente finale, purché tale pozzetto si trovi nelle vicinanze dell'edificio, così come riportato al considerato 86.

D4.18. In merito ai commenti di alcuni operatori circa l'opportunità di prevedere la possibilità di rifiutare l'accesso in talune circostanze, l'Autorità specifica che, analogamente a quanto previsto in sede di approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia, possono configurarsi come circostanze nelle quali è giustificato il rifiuto dell'accesso: *i*) l'indisponibilità di minitubi nell'infrastruttura in tratta di adduzione e *ii*) l'indisponibilità di risorse di rete sufficienti e la sussistenza di insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio di accesso al segmento di terminazione. Si precisa inoltre che l'operatore soggetto all'obbligo di accesso è tenuto a motivare la ragione del rifiuto alla fornitura del servizio.

D4.19. L'Autorità ritiene opportuno accogliere la proposta di Fastweb di cui al punto D4.7 e prevedere esplicitamente che, nel caso di cablaggi realizzati successivamente all'approvazione della delibera finale, l'operatore che ha cablato l'edificio è tenuto ad installare il ripartitore ottico contestualmente alla realizzazione del cablaggio mentre, nel caso di cablaggi preesistenti, solo a seguito di esplicita richiesta dell'operatore richiedente l'accesso. A tal proposito si precisa inoltre che, al fine di evitare la messa in atto di pratiche dilatorie, nel caso di cablaggi preesistenti, l'operatore di immobile è tenuto ad installare il ripartitore ottico ed a concedere l'accesso al segmento di terminazione all'operatore richiedente entro quindici giorni dalla richiesta, salvo ritardi imputabili alla proprietà o al condominio.

D4.20. Con riferimento ai cablaggi di nuova realizzazione, l'Autorità ritiene ragionevole la proposta di Metroweb di cui al punto D4.9 ed in tal senso prevede che l'operatore di immobile pubblici tempestivamente sul proprio sito *web* un'autocertificazione recante la data di inizio dei lavori di cablaggio e che, in un tempo ragionevole comunque non superiore ad un mese da tale data, l'operatore sia tenuto a completare la realizzazione del cablaggio con l'installazione di un idoneo ripartitore ottico nel PTE, in modo da rendere disponibile il servizio agli operatori che intendano acquistarlo.

D4.21. In merito alle osservazioni di cui al punto D4.8, l'Autorità precisa che l'obbligo di accesso al segmento di terminazione è imposto indipendentemente dalla tecnologia usata per l'illuminazione della fibra ottica. Con riferimento al caso segnalato da Fastweb, si precisa che l'operatore è sempre tenuto a fornire il servizio di accesso al segmento di terminazione agli operatori interessati e che è responsabilità di questi ultimi dotarsi dei componenti necessari ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle reti interconnesse.

D4.22. In merito alla proposta di AIIP di prevedere l'obbligo di fornire accesso alla fibra spenta in tratta di adduzione in aggiunta all'obbligo di fornire accesso ai minitubi, l'Autorità, in coerenza con quanto previsto per Telecom Italia, non ritiene proporzionato imporre tale obbligo in quanto rappresenterebbe un vincolo architettonico eccessivo per gli operatori che realizzano reti in fibra ottica e considera più appropriato lasciare all'operatore soggetto all'obbligo la scelta sulla tipologia di accesso da fornire nella tratta di adduzione.

D4.23. Per quanto concerne la definizione di procedure che regolino il trasferimento dell'utenza tra gli operatori, l'Autorità ritiene opportuno che vengano applicate le specifiche che saranno stabilite nell'ambito del tavolo tecnico avviato con lo scopo di aggiornare le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS con specifico riferimento al segmento di terminazione in fibra ottica.

D4.24. Con riferimento alle osservazioni degli operatori circa la decorrenza degli obblighi di accesso alla rete, l'Autorità considera ragionevole la data prevista per l'entrata in vigore degli obblighi (1 gennaio 2014) considerato che dall'approvazione della delibera finale a quella data saranno verosimilmente decorsi almeno tre mesi, che rappresentano un periodo di tempo congruo per consentire agli operatori alternativi di organizzare i propri sistemi in modo tale da essere in grado di offrire i servizi richiesti.

D4.25. L'Autorità considera opportuno accogliere la proposta di Metroweb di cui al punto D4.13 e quindi specificare i soggetti responsabili della gestione e manutenzione degli elementi che compongono il PTE. A tal proposito, si prevede che l'operatore di immobile sia tenuto ad installare un modulo di terminazione fibre verticale nel PTE e che sia inoltre responsabile della gestione delle permutazioni e dell'attività di manutenzione. Circa la fornitura e l'installazione del modulo di terminazione fibre orizzontale, l'operatore che accede può decidere di richiederlo all'operatore di immobile – qualora quest'ultimo abbia intenzione di fornirlo – oppure di utilizzare un proprio modulo purché compatibile con il modulo utilizzato dall'operatore di immobile. L'operatore richiedente l'accesso è comunque proprietario del modulo di terminazione fibre orizzontale ed è inoltre responsabile delle relative operazioni di manutenzione.

6.3. Obblighi di trasparenza e non discriminazione

93. L'Autorità ritiene necessario che il soggetto destinatario dell'obbligo di accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione offra tale accesso a condizioni trasparenti e non discriminatorie. L'imposizione del solo obbligo di accesso, non accompagnato da opportuni vincoli di trasparenza e non discriminazione, non sarebbe infatti sufficiente ad evitare le distorsioni competitive che potrebbero derivare dalla presenza dei predetti *bottleneck* di rete.

94. In particolare, gli obblighi di trasparenza, in seguito delineati, sono volti innanzitutto ad assicurare un accesso effettivo all'infrastruttura avente natura di *bottleneck* evitando che l'operatore che ne detiene il controllo ostacoli lo sviluppo della concorrenza a livello

retail, trattenendo per sé le informazioni relative alle proprie infrastrutture ed alle condizioni di accesso (tecniche ed economiche) alle stesse. Le condizioni di trasparenza dettagliate al punto successivo sono quindi necessarie affinché l'accesso al *bottleneck* avvenga in maniera non discriminatoria garantendo a tutti la possibilità di venire a conoscenza delle infrastrutture realizzate e delle condizioni di offerta praticate, ai fini di programmare la propria strategia commerciale relativamente all'immobile cablato.

95. A tal fine, si ritiene opportuno innanzitutto che ciascun operatore di immobile pubblici sul proprio sito *web* e comunichi all'Autorità, entro due mesi dall'adozione della presente delibera, un'offerta di accesso alle proprie infrastrutture di rete valida per l'anno 2014. Per ciascuno degli anni successivi, l'offerta dovrebbe essere pubblicata entro il 31 luglio di ogni anno. Nel caso l'Autorità nei successivi trenta giorni non abbia rilevato difformità rispetto alla regolamentazione vigente, l'offerta si intende approvata. Eventuali variazioni delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi dovranno essere comunicate all'Autorità e pubblicate nelle medesime modalità di cui sopra. Le variazioni si applicheranno decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione sul sito dell'operatore, per consentire ai terzi l'eventuale adeguamento dei propri prezzi nei mercati a valle.

96. Se l'operatore di immobile è verticalmente integrato, al fine di garantire a tutti gli operatori la possibilità di concorrere con lo stesso nell'offerta di servizi al dettaglio, si ritiene necessario che il predetto operatore di immobile non possa offrire servizi al dettaglio se non dopo che siano decorsi almeno sessanta giorni dalla pubblicazione dell'offerta dei corrispondenti servizi all'ingrosso. Difatti l'operatore di immobile verticalmente integrato che ha realizzato il cablaggio, in assenza di obblighi di informazione, potrebbe essere per alcuni mesi il primo ed il solo operatore a potere offrire servizi a banda ultra-larga alla clientela finale riducendo in tal modo la concorrenza potenziale nei mesi e negli anni successivi. L'imposizione di un obbligo quale quello sopra menzionato impedirà dunque all'operatore di immobile di trarre un indebito vantaggio dalla propria posizione di operatore verticalmente integrato per commercializzare i propri servizi al dettaglio prima che i terzi siano messi nella condizione di poterlo fare. Il termine di sessanta giorni è ritenuto ragionevole e proporzionato considerata l'esigenza di favorire la rapida diffusione dei servizi a banda larga; la scelta di tale termine è inoltre coerente con quanto disposto dalla delibera n. 1/12/CONS circa la possibilità di Telecom Italia di commercializzare servizi *retail* di accesso a banda larga su fibra solo decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della propria Offerta di Riferimento dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso su fibra.

97. L'offerta di accesso deve contenere le condizioni per: *i*) l'accesso alla tratta di adduzione, *ii*) l'accesso al segmento di terminazione e *iii*) l'accesso alle risorse accessorie. L'offerta dovrà specificare le caratteristiche tecniche, le tariffe e le modalità di fornitura e di ripristino garantite da adeguati SLA e penali. In particolare, l'offerta deve contenere il dettaglio dei processi e tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi forniti e degli standard di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

98. Inoltre, sempre al fine di consentire agli operatori terzi di potere competere nel mercato al dettaglio di servizi di connettività a banda larga, questi ultimi dovrebbero essere messi a conoscenza delle infrastrutture esistenti relative al cablaggio degli edifici ed alla tratta di adduzione in tempo utile per poterne richiedere l'accesso. A tal fine, l'operatore che controlla l'infrastruttura, entro un mese dall'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'infrastruttura, dovrebbe pubblicare sul proprio sito *web* e comunicare all'Autorità informazioni circa gli indirizzi degli edifici interessati, il numero di edifici da cablare, un riferimento da potere contattare per richiedere i servizi di accesso. In aggiunta, l'operatore di immobile dovrà comunicare ai soggetti terzi (sempre attraverso il proprio sito *web*) ed all'Autorità tutte le informazioni che consentano a questi ultimi l'accesso al punto di concentrazione e, in particolare, l'ubicazione di tale punto, le caratteristiche tecniche degli apparati installati nel punto di concentrazione ed i processi da implementare per connettere le linee degli operatori.

99. In particolare, si ritiene ragionevole che l'operatore comunichi all'Autorità ed ai terzi interessati almeno le seguenti informazioni:

- a) l'indirizzo degli edifici cablati in fibra ottica;
- b) le coordinate geografiche del punto di accesso al PTE e/o alla tratta di adduzione e numero di unità immobiliari collegate;
- c) le caratteristiche tecniche più rilevanti delle infrastrutture di accesso, incluso la dimensione dei tubi, la disponibilità di spazio presente negli stessi e le tipologie di fibra e connettori utilizzati in ogni sezione considerata;
- d) le procedure e condizioni per l'accesso e l'uso di ciascuna infrastruttura;
- e) l'annuncio della costruzione di nuove infrastrutture.

Gli operatori aggiornano permanentemente le suddette informazioni e forniscono all'Autorità, su richiesta, tutti i chiarimenti e gli elementi necessari allo svolgimento dei propri compiti.

100. Gli operatori dovranno mettere a disposizione dell'Autorità e dei terzi, attraverso il proprio sito *web*, le sopra menzionate informazioni entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento e aggiornarle entro cinque giorni lavorativi dalla variazione della disponibilità delle risorse coinvolte.

101. L'Autorità intende pubblicare sul proprio sito *web* la lista degli operatori che possiedono e gestiscono il segmento di terminazione e la tratta di adduzione al fine di consentire ai terzi interessati di individuare tutti i soggetti attivi sul mercato e recarsi sul loro sito *web* per apprendere le informazioni di dettaglio sulle infrastrutture di rete installate di cui si intenda richiedere la condivisione.

102. In aggiunta, sempre al fine di consentire ai terzi di poter programmare la propria strategia commerciale relativamente agli immobili cablati, sarebbe auspicabile che l'operatore pubblichi sul proprio sito *web* e comunichi all'Autorità, i propri piani relativi al cablaggio degli edifici e/o alla costruzione di tratte di adduzione. Telecom Italia è

comunque tenuta a fornire tali informazioni nell'ambito dei propri Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete Fissa di Accesso Pluriennali che vengono comunicati ai sensi della regolamentazione vigente (art. 44 della delibera n.731/09/CONS).

103. Infine, sempre allo scopo di garantire un accesso effettivo alle infrastrutture di rete che presentano caratteristiche di *bottleneck*, l'Autorità ritiene necessario che i soggetti destinatari dell'obbligo di accesso siano soggetti altresì all'obbligo di non discriminazione e che pertanto praticino condizioni equivalenti per servizi equivalenti, con specifico riferimento all'offerta dei servizi di accesso al proprio segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione.

104. L'imposizione dei sopra descritti vincoli di trasparenza e non discriminazione – strumentale e necessaria al fine di assicurare un effettivo accesso alle infrastrutture di rete individuate come *bottleneck* – si pone in linea con i principi e gli obiettivi generali che devono sottendere all'attività di regolamentazione dell'Autorità ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario. In particolare si evidenzia che l'articolo 4 del Codice stabilisce che gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica “*sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità*” (comma 2). Tale norma precisa che la disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta, tra l'altro, “*a promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a banda larga e la loro diffusione sul territorio nazionale [...]*” nonché a “*garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a banda larga, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori*”. L'articolo 13 del Codice invita l'Autorità a garantire che “*in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica*” ed a promuovere “*investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate [...]*” (comma 6-bis, lett. b e d).

D5. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli obblighi di trasparenza e non discriminazione?
--

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

D5.1. Alcuni operatori (Tiscali, Vodafone e Welcome) condividono pienamente l'orientamento dell'Autorità in merito all'imposizione di obblighi di trasparenza e non discriminazione. Altri operatori invece ritengono che i suddetti obblighi vadano, in qualche modo, rimodulati in quanto si presentano, sotto taluni aspetti, non proporzionati.

D5.2. In particolare, AIIP ritiene che le modalità ed i tempi per fornire le garanzie di trasparenza prescritte dovrebbero essere distinti a seconda che gli operatori siano o meno soggetti notificati quali detentori di significativo potere di mercato. L'Associazione rileva inoltre che gli obblighi previsti, per le specifiche modalità applicative, sono, di fatto,

applicabili solo agli operatori di comunicazioni elettroniche e non, allo stato, ad altri soggetti quali, ad esempio, i proprietari degli immobili.

D5.3. Colt e BT rilevano che le condizioni economiche dei servizi di accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione potrebbero essere non definibili ex ante, potrebbe essere dunque impossibile indicarle in un'offerta di riferimento da pubblicare un anno prima. I prezzi dei servizi potrebbero infatti dipendere da attività tecniche non preventivabili che si determinano solo in sede di effettiva realizzazione.

D5.4. In merito alla tempistica prevista dall'Autorità per la pubblicazione dell'offerta di accesso alle infrastrutture di rete per l'anno 2014, TNNET e Metroweb non ritengono sufficiente il termine di due mesi dall'adozione della delibera. TNNET rileva che il termine non sia sufficiente in ragione della pluralità di elementi di cui si compone l'offerta, che richiedono una complessità organizzativa di cui alcuni soggetti, in particolare i piccoli operatori, potrebbero non disporre. Metroweb sottolinea la necessità di disporre di un periodo di tempo più ampio per formulare adeguatamente un'offerta di accesso supportata dai necessari processi di *provisioning* e *assurance* sui sistemi. Pertanto entrambi gli operatori chiedono all'Autorità di concedere un tempo di almeno sei mesi dall'entrata in vigore della delibera finale. Wind chiede che sia prevista la possibilità per un operatore di pubblicare la sua prima offerta di riferimento anche in date diverse da quelle indicate dall'Autorità (due mesi dall'approvazione della delibera, per l'offerta 2014 e 31 luglio di ogni anno per quelle successive), qualora intenda lanciare un'offerta in un periodo che non sia allineato con quelli previsti a livello regolamentare.

D5.5. Per quanto riguarda la previsione dell'obbligo per tutti gli operatori verticalmente integrati di non commercializzare i propri servizi al dettaglio, se non siano decorsi almeno sessanta giorni dalla pubblicazione dell'offerta dei corrispondenti servizi all'ingrosso, AIIP ritiene sproporzionata tale previsione e propone di limitare tale obbligo solo agli operatori notificati quali aventi significativo potere di mercato nei mercati nn. 1, 4 e 5.

D5.6. In generale, in merito all'informativa sulle infrastrutture esistenti, BT Italia e Colt osservano che l'articolazione di tale obbligo sembrerebbe discostarsi dall'approccio seguito dalla Commissione europea nella bozza di regolamento sulla riduzione dei costi che prevede un ente centrale quale depositario e gestore delle informazioni necessarie all'utilizzo delle infrastrutture di accesso e pertanto auspicano che l'Autorità tenga conto di quanto previsto da tale regolamento.

D5.7. Più in dettaglio, alcuni operatori hanno proposto la pubblicazione di informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dall'Autorità, altri invece hanno segnalato l'opportunità di ridurre la complessità dell'informativa. In particolare, Fastweb ritiene sufficienti alcune informazioni previste dallo schema di provvedimento, quali l'indirizzo degli edifici cablati in fibra, la posizione del PTE e della tratta di adduzione, le procedure e condizioni per l'accesso e l'uso delle infrastrutture e, a queste, propone di aggiungere il numero di verticali presenti per numero civico. Telecom Italia, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione delle informazioni, propone che siano resi noti i seguenti dati: indirizzo degli edifici cablati in fibra ottica in soluzione FTTH GPON,

elenco dei ROE/PTE raggiunti da fibra di rete di accesso con indicazione dell'indirizzo e del numero civico, con riferimento a tutte le centrali locali di accesso, annuncio della costruzione di nuove infrastrutture, tratte di adduzione equipaggiate/realizzate con minitubi relative agli edifici FTTH e non, dati di riferimento per i punti di consegna della fibra nella rete di accesso in corrispondenza dei CNO/PTO³⁸ (indirizzo del pozzetto che contiene il CNO/PTO). Metroweb – a causa delle difficoltà ad individuare una data certa di riferimento per l' "autorizzazione" del cablaggio – ritiene opportuno che sia richiesto all'operatore che cabla di comunicare sul proprio sito *web* un'autocertificazione recante la data di inizio dei lavori di cablaggio. Metroweb ritiene che l'operatore dovrebbe rendere note anche le seguenti informazioni: l'elenco degli indirizzi degli edifici per i quali l'operatore ha iniziato i lavori di cablaggio e la data di inizio lavori, l'elenco degli indirizzi degli edifici nei quali l'operatore ha terminato i lavori di cablaggio, la data prevista di commercializzazione dei servizi relativamente agli edifici stessi.

D5.8. TNNET, in considerazione della specificità e peculiarità delle informazioni da rendere pubbliche sulle infrastrutture esistenti relative al cablaggio degli edifici ed alla tratta di adduzione, ritiene che tali informazioni vadano fornite solo previa richiesta formale della parte interessata. Ciò non precluderebbe la garanzia del requisito di trasparenza delle informazioni fornite e consentirebbe di porre in essere uno sforzo operativo solo a fronte di un reale interesse da parte del mercato *wholesale*. Metroweb, inoltre, propone di estendere ad un mese il periodo di aggiornamento delle informazioni, al posto dei cinque giorni lavorativi attualmente previsti dall'Autorità.

D5.9. Riguardo alla pubblicazione dei propri piani di cablaggio degli edifici/tratte di adduzione, Telecom Italia e Welcome ritengono necessario che il semplice "auspicio" espresso in delibera diventi invece un vero e proprio obbligo. Al contrario l'operatore Metroweb non condivide tale auspicio dell'Autorità in quanto ritiene che tali dati potrebbero essere scarsamente attendibili e determinerebbero costi sproporzionati rispetto al beneficio realisticamente ottenibile.

D5.10. Da ultimo, con riferimento all'obbligo di non discriminazione, secondo Telecom Italia la proposta dell'Autorità non dovrebbe limitarsi a regolare prevalentemente i comportamenti degli operatori verticalmente integrati, ma dovrebbe anche assicurare che gli operatori *wholesale only* trattino allo stesso modo tutti gli operatori di servizio, qualunque sia il tipo di *partnership* negoziato tra i vari soggetti del mercato.

Le valutazioni dell'Autorità

D5.11. In merito a quanto rilevato da AIIP circa le difficoltà attuative per i soggetti che non siano operatori di comunicazione degli obblighi di trasparenza previsti, si rimanda a quanto affermato in merito ai punti D3.8 e D3.10. In merito a quanto rilevato dall'Associazione circa l'opportunità di differenziare, a seconda della sussistenza del significativo potere di mercato, le modalità ed i tempi inerenti alle garanzie di trasparenza, l'Autorità fa presente che, nell'individuare le suddette garanzie, ha imposto agli operatori

³⁸ CNO: Centro Nodale Ottico; PTO: Punto di Terminazione OLO.

alternativi obblighi di trasparenza meno stringenti rispetto a quelli prescritti a Telecom Italia quale operatore SMP dalla delibera n. 1/12/CONS, non ritenendo proporzionato gravare tutti gli operatori di alcune imposizioni che sono apparse giustificate in ragione della presenza di un significativo potere di mercato (ad esempio, a differenza di Telecom Italia, gli operatori non sono tenuti a pubblicare i piani di cablaggio, ecc.). Le misure imposte, tenuto conto delle caratteristiche degli operatori e dell'esigenza di garantire un accesso effettivo alle infrastrutture di accesso individuate come *bottleneck*, si ritengono pertanto proporzionate.

D5.12. Con riferimento alla necessità di imporre la pubblicazione di un'offerta di riferimento annuale – questione sollevata da Colt e BT Italia – si rileva che, in considerazione dell'attuale diffusione delle reti FTTH in Italia, potrebbe essere, allo stato, sufficiente che gli operatori negozino, in buona fede, i contratti relativi ai servizi di accesso in questione, da comunicarsi, in ogni caso all'Autorità, che si limiterà ad intervenire in sede di controversie. Qualora, nel futuro, si riscontrasse un aumento della domanda di tali servizi e/o un numero elevato di controversie sottoposte al vaglio dell'Autorità, l'Autorità potrà riconsiderare l'ipotesi di imporre l'obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento annuale.

D5.13. In merito alle osservazioni di Colt e BT Italia relative alla bozza di regolamento CE sulla riduzione dei costi l'Autorità precisa che, allo stato, il regolamento è in fase di approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo e che quindi la previsione citata non è ancora vincolante e potrebbe essere modificata.

D5.14. In merito a quanto suggerito dagli operatori sulle informazioni necessarie a richiedere l'accesso, si ritiene di accogliere alcune delle proposte e semplificare l'elenco delle informazioni di cui all'articolo 3 dello schema di provvedimento. In particolare si ritiene che le informazioni che devono essere necessariamente pubblicate sul sito *web* degli operatori e comunicate all'Autorità siano le seguenti: *i*) un'autocertificazione recante la data di inizio dei lavori concernenti la realizzazione del segmento di terminazione e della tratta di adduzione relativi a ciascun edificio, *ii*) il numero e l'indirizzo degli edifici in cui sono cominciati i lavori, *iii*) il numero e l'indirizzo degli edifici cablati in fibra ottica, *iv*) le coordinate geografiche del punto di accesso al PTE e/o alla tratta di adduzione ed il numero di unità immobiliari collegate, *v*) le caratteristiche tecniche più rilevanti delle infrastrutture di accesso, incluso la dimensione dei tubi, la disponibilità di spazio presente negli stessi e le tipologie di fibra e connettori utilizzati in ogni sezione considerata, *vi*) le procedure e condizioni per l'accesso e l'uso di ciascuna infrastruttura, *vii*) il riferimento da poter contattare per richiedere i servizi di accesso.

D5.15. L'Autorità non ritiene condivisibili le proposte di TNNET e Metroweb di cui al punto D5.7 in quanto, al fine di garantire un accesso effettivo alle infrastrutture terminali della rete, gli operatori devono essere messi nella condizione di potere avere accesso nel modo più rapido e funzionale possibile alle relative informazioni. La pubblicazione di un apposito *database* è funzionale a tale scopo. Inoltre, il termine di cinque giorni per

l'aggiornamento delle informazioni appare congruo conformemente a quanto previsto per Telecom Italia all'art. 42 comma 5 della delibera n. 731/09/CONS.

D5.16. L'Autorità conferma che la pubblicazione dei piani concernenti il cablaggio e la tratta di adduzione possano costituire un utile strumento atto a consentire ai terzi di potere meglio programmare la propria strategia commerciale, e che pertanto sarebbe auspicabile che gli operatori pubblicassero sul proprio sito *web* e comunicassero all'Autorità tali piani.

D5.17. In merito all'obbligo di non discriminazione ed alle osservazioni di Telecom Italia al riguardo, l'Autorità precisa che tutti i soggetti destinatari degli obblighi hanno il dovere di offrire il servizio di accesso alle proprie infrastrutture applicando condizioni non discriminatorie nei confronti di tutti gli operatori che richiedono l'accesso.

6.4. Obblighi concernenti i prezzi

105. Al fine di prevenire pratiche discriminatorie o escludenti nella fissazione dei prezzi da parte dei soggetti che controllano i *bottleneck* di rete individuati, l'Autorità ritiene necessario imporre altresì dei vincoli concernenti i prezzi dei servizi di accesso a tali infrastrutture di rete.

106. Anche l'imposizione di vincoli relativi ai prezzi – analogamente a quelli di trasparenza e non discriminazione – si presenta pertanto strumentale e necessaria al fine di assicurare un effettivo accesso alle infrastrutture di rete individuate come *bottleneck* e si pone in linea con i principi e gli obiettivi generali dell'attività di regolamentazione dell'Autorità ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario indicati nel paragrafo precedente.

107. In particolare, in merito alla definizione dei prezzi dei servizi di accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione, l'Autorità, al fine di incentivare gli investimenti in reti in fibra e nell'intento di imporre – alla luce del principio di proporzionalità – le misure regolamentari meno gravose possibili, ritiene ragionevole che gli operatori che controllano le suddette infrastrutture debbano applicare prezzi equi e ragionevoli, oltre che non discriminatori, ad eccezione di Telecom Italia che rimane invece soggetta a quanto previsto dalla delibera n. 1/12/CONS.

108. L'applicazione di prezzi equi e ragionevoli potrà garantire infatti una flessibilità che – anche in considerazione dei vincoli competitivi che derivano dai servizi offerti da Telecom Italia per l'accesso al segmento terminale in rame – appare necessaria ad incentivare lo sviluppo delle reti in fibra.

109. Telecom Italia, in qualità di operatore SMP verticalmente integrato, conformemente alla Raccomandazione NGA ed alla delibera n. 1/12/CONS, applicherà i prezzi orientati ai costi che saranno definiti dal modello BU-LRIC nell'ambito del procedimento di analisi di mercato di cui alla delibera n. 390/12/CONS.

110. Per quanto concerne l'equità e la ragionevolezza dei prezzi dei servizi offerti degli operatori diversi da Telecom Italia, l'Autorità effettuerà le proprie valutazioni considerando i vincoli competitivi e i costi sostenuti facendo riferimento ad una serie di criteri tra cui il costo del capitale, il premio per il rischio, le economie di scala ed il grado di integrazione verticale dell'operatore di immobile. Con riferimento a quest'ultimo, si ritiene che, laddove l'operatore alternativo sia verticalmente integrato, i prezzi applicabili a Telecom Italia che scaturiranno dall'applicazione del modello BU-LRIC di cui al paragrafo precedente potranno fornire un ragionevole riferimento per la definizione delle tariffe dei servizi di accesso offerti dallo stesso operatore alternativo. Maggiore flessibilità dovrebbe invece essere garantita agli operatori alternativi che non sono verticalmente integrati e che seguono un modello di business *wholesale only* o *passive only*.

111. Le tariffe dei servizi di accesso al segmento di terminazione offerti dall'operatore di immobile sono corrisposte – analogamente a quanto previsto dalla delibera n. 1/12/CONS per Telecom Italia – in modalità di canone mensile e contributo di attivazione. Le tariffe dei servizi di accesso alla tratta di adduzione sono invece corrisposte in termini di un contributo *una tantum* ed un corrispettivo derivante da un contratto IRU pluriennale.

D6. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli obblighi concernenti i prezzi?
--

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

D6.1. In merito agli obblighi relativi ai prezzi, la maggior parte degli operatori condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a tutti gli operatori, ad eccezione di Telecom Italia, prezzi equi e ragionevoli. Telecom Italia e Fastweb invece non condividono gli orientamenti dell'Autorità circa la suddetta differenziazione della disciplina dei prezzi, in quanto essi ritengono che tale differenziazione non si giustifichi alla luce del fatto che la natura dell'infrastruttura è la medesima, prescinde dall'operatore che la realizza e le condizioni di mercato sono le stesse per tutti gli operatori. In sostanza, essi ritengono che l'obbligo di praticare prezzi orientati al costo si dovrebbe applicare in maniera indifferenziata a tutti gli operatori. Telecom Italia, in particolare, ritiene che l'adozione di un modello BU-LRIC per la determinazione dei prezzi sia la soluzione regolamentare da preferire anche per gli altri operatori.

D6.2. TNNET e Metroweb condividono l'orientamento dell'Autorità di prevedere per gli operatori non verticalmente integrati un maggiore grado di flessibilità rispetto agli altri, che a loro avviso dovrebbe comprendere anche la possibilità di effettuare sconti a volume o di adottare soluzioni differenti di pagamento, in quanto ciò renderebbe un'infrastruttura accessibile al più ampio numero di fornitori di servizi al dettaglio, favorendone un rapido ingresso sul mercato *retail*. Ciò risulta particolarmente vero, secondo TNNET, per gli operatori non verticalmente integrati che operano in territori scarsamente popolati.

D6.3. Alcuni operatori (tra cui Colt e BT Italia), alla luce di quanto affermato nel punto 110 del provvedimento, non ritengono opportuno che il prezzo applicabile a Telecom Italia venga considerato come un “ragionevole riferimento” solo per gli operatori verticalmente integrati. Altri operatori, tra cui Metroweb, affermano che il prezzo di accesso *wholesale* applicato dall'*incumbent*, e stabilito sulla base del modello di costo BU-LRIC, dovrebbe essere considerato come un tetto massimo tariffario che tutti gli operatori devono rispettare.

D6.4. Vodafone e AIP, invece, condividono in generale gli orientamenti dell’Autorità in merito all’imposizione di un obbligo di prezzi equi e ragionevoli e circa l’identificazione, quale riferimento dei prezzi, dei valori orientati al costo praticati da Telecom Italia, nonché la proposta di riconoscimento di una maggiore flessibilità tariffaria per gli operatori *wholesale only*.

D6.5. In merito alla previsione di modalità tariffarie distinte per i servizi di accesso alla tratta di adduzione ed al segmento di terminazione, alcuni operatori (BT Italia, Tiscali, TNNET e Colt) reputano eccessivamente prescrittivo quanto previsto dallo schema di provvedimento. In particolare, Tiscali e TNNET osservano che il contributo pluriennale corrisposto dall’operatore richiedente l’accesso alla tratta di adduzione, essendo svincolato dalla durata del contratto con l’utente, rischia di rendere l’infrastruttura disponibile da un punto di vista fisico ma indisponibile commercialmente. Metroweb, inoltre, rileva la necessità di applicare al servizio di accesso al tratto continuo di fibra spenta nella tratta di adduzione (punto 92 dello schema di provvedimento) la stessa modalità tariffaria prevista per il segmento di terminazione.

D6.6. Telecom Italia, diversamente, condivide la proposta dell’Autorità di prevedere un meccanismo di tariffazione diverso tra i servizi di accesso alla tratta di adduzione e di accesso al segmento di terminazione.

Le valutazioni dell’Autorità

D6.7. In merito al tema riguardante l’adozione di modalità di *pricing* distinte per i servizi di accesso alla tratta di adduzione ed al segmento di terminazione, l’Autorità conferma i propri orientamenti, che sono peraltro coerenti con quelli già discussi nell’ambito del procedimento che ha portato alla definizione della disciplina regolamentare per l’accesso alle reti di nuova generazione dell’operatore SMP (delibera n. 1/12/CONS), peraltro confermati nello schema di provvedimento relativo all’analisi dei mercati dell’accesso, sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 238/13/CONS.

D6.8. In dettaglio, si osserva che il servizio di accesso alla tratta di adduzione, a differenza del servizio di accesso al segmento di terminazione in fibra ottica, non è vincolato alla fornitura di servizi ad uno specifico cliente finale, ma può essere riutilizzato per diversi clienti finali e, quindi, in virtù di tale possibilità, non richiede una durata contrattuale strettamente vincolata alla durata minima di un contratto di fornitura di servizi al dettaglio. La modalità di *pricing* basata su contratti IRU, inoltre, permette di meglio ripartire, tra operatore detentore della tratta di adduzione e operatore acquirente,

il rischio dell'investimento connesso alla predisposizione della tratta di adduzione ai fini della fornitura dei servizi di accesso. Al fine di garantire comunque una maggiore flessibilità nella distribuzione del rischio, si ritiene opportuno che le condizioni contrattuali del servizio permettano all'operatore acquirente la rivendita del servizio di accesso alla tratta di adduzione, prevedendo un utilizzo condiviso degli spazi disponibili, prima della scadenza del contratto IRU stipulato.

D6.9. L'Autorità, invece, alla luce di quanto rilevato da alcuni operatori in merito all'opportunità di prevedere per il servizio di accesso al tratto continuo di fibra spenta nella tratta di adduzione, la stessa modalità tariffaria prevista per il segmento di terminazione, ritiene che ciò sia ragionevole nell'ipotesi in cui il servizio di accesso alla fibra spenta in adduzione sia venduto congiuntamente con il servizio di accesso al segmento di terminazione perché, solo in quel caso, il servizio sarà vincolato al singolo cliente e, dunque, può giustificarsi una modalità tariffaria vincolata alla durata del contratto con il cliente finale.

D6.10. Eventuali sconti a volume applicati ai prezzi dei servizi di accesso dovrebbero riflettere il fatto che il rischio dell'investimento diminuisce con il numero di linee vendute in una determinata area; maggiore è la percentuale di linee utilizzate, minore è il rischio. I prezzi di accesso dovrebbero quindi poter variare sulla base dei volumi di servizi acquistati, a condizione che il livello dei volumi per il quale si accede allo sconto sia tale da garantire alla generalità gli operatori richiedenti i servizi di accesso di potere usufruire del suddetto sconto.

D6.11. L'Autorità, anche alla luce di quanto espresso dagli operatori nella consultazione pubblica, ritiene opportuno confermare l'indirizzo espresso nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione, prevedendo un obbligo di applicare prezzi equi e ragionevoli per tutti ad eccezione di Telecom Italia che, in qualità di operatore dotato di significativo potere di mercato, rimane obbligato ad applicare prezzi orientati ai costi che saranno stabiliti all'esito dell'analisi di mercato in corso. Il rischio che gli operatori possano praticare prezzi eccessivi sarà assicurato attraverso la verifica dei prezzi effettuata dall'Autorità sulla base dei criteri descritti al paragrafo 110.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2013) D/12401 del 2 agosto 2013 relativa allo schema di provvedimento concernente "Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete in Italia" notificato dall'Autorità alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 4 luglio 2013;

CONSIDERATO che, nella predetta lettera di commenti, la Commissione europea, *“per incoraggiare la realizzazione di infrastrutture in fibra presso le abitazioni dei clienti in Italia”*, ha richiesto all’Autorità di *“fornire ai soggetti interessati ulteriori orientamenti in merito all’ubicazione del punto di concentrazione nella decisione finale, al fine di limitare il rischio che il primo operatore realizzi l’infrastruttura in modo tale da appropriarsi prioritariamente del mercato, individuando un punto di concentrazione non sufficientemente redditizio per gli altri operatori interessati”*. La Commissione ha rilevato che *“l’emanazione di orientamenti in materia da parte dell’AGCOM contribuirebbe sicuramente anche a limitare il numero di interventi della stessa Autorità per la risoluzione delle controversie e a garantire pertanto la certezza del diritto”*;

RITENUTO di venire incontro alle suesposte preoccupazioni manifestate dalla Commissione circa il *“rischio che il primo operatore realizzi l’infrastruttura in modo tale da appropriarsi prioritariamente del mercato, individuando un punto di concentrazione non sufficientemente redditizio per gli altri operatori interessati”* e di fornire, dunque, a tal fine, ulteriori indicazioni circa l’ubicazione del punto di concentrazione (PdC), che integrano quanto già espresso nei punti 85-88 del presente provvedimento;

RITENUTO, innanzitutto, che il PdC deve essere ubicato in luogo tale da consentire l’accesso effettivo degli operatori terzi a condizioni economiche e tecniche ragionevoli e che, in particolare, alla luce del punto 18 della Raccomandazione NGA, il PdC, per essere commercialmente redditizio per il soggetto interessato, deve essere ubicato in un luogo che garantisca un numero sufficiente di connessioni agli utenti finali;

CONSIDERATO che, in generale, lo sviluppo delle reti FTTH in Italia avverrà verosimilmente in prevalenza nei centri densamente popolati, e che pertanto, in generale, un PdC ubicato all’interno dell’edificio o nelle sue immediate vicinanze dovrebbe risultare commercialmente redditizio per i soggetti interessati;

CONSIDERATO altresì che, qualora l’operatore dovesse realizzare la propria rete FTTH in aree caratterizzate da una bassa densità abitativa, il PdC dovrà essere ubicato comunque in una posizione tale da garantire il raggiungimento di adeguate economie di scala da parte degli operatori che richiedono l’accesso. Qualora dovessero sorgere controversie in merito all’ubicazione del PdC, l’Autorità valuterà in quell’ambito l’equità e la ragionevolezza del prezzo anche in base al raggiungimento di sufficienti economie di scala,³⁹ tenendo conto altresì della presenza di offerte di servizi di *backhaul* che consentano il collegamento del PdC ai punti di presenza dell’operatore richiedente (ad es. se l’operatore di rete posiziona il PdC in prossimità della rete di trasporto di Telecom Italia o offre un proprio servizio di *backhaul*).

³⁹Le economie di scala costituiscono, infatti, uno dei criteri indicati nel provvedimento per la valutazione dell’equità e ragionevolezza dei prezzi di accesso, cfr. punto 110.

RITENUTO opportuno che, in ogni caso, l’Autorità monitori lo sviluppo di reti FTTH anche nelle zone scarsamente popolate e che, qualora il numero di controversie concernenti l’ubicazione del PdC dovesse rivelarsi cospicuo e/o dovessero essere annunciati rilevanti progetti per lo sviluppo di reti FTTH in tali aree, l’Autorità proceda ad indicare i criteri generali sul numero minimo di connessioni che i PdC ubicati nelle suddette aree dovrebbero assicurare;

RILEVATO infine che la Commissione ha concluso che, secondo quanto stabilito dall’Art. 7. Paragrafo 7, della Direttiva Quadro, l’Autorità può adottare lo schema di provvedimento, dovendo in tal caso informarne la Commissione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) “segmento di terminazione”: il segmento di una rete NGA che collega la borchia localizzata all’interno dell’abitazione dell’utente finale al primo punto di distribuzione/concentrazione; tale segmento di terminazione comprende il cablaggio verticale all’interno dell’edificio, ed eventualmente il cablaggio orizzontale fino a un divisore ottico ubicato nel seminterrato dell’edificio o in un pozzetto in prossimità dello stesso, posizionato all’interno o all’esterno della proprietà privata;
- b) “tratta di adduzione”: porzione di infrastruttura di posa (costituita da pozzetti e cunicoli) che ospita i cavi di raccordo tra il primo pozzetto o cameretta della rete di accesso ubicato/a su suolo pubblico in prossimità dell’edificio ed il punto dove comincia il cablaggio verticale dell’edificio.
- c) “borchia ottica di utente”: punto di terminazione della fibra ottica all’interno dell’unità immobiliare.
- d) “punto di terminazione di edificio” (PTE): il punto di distribuzione/concentrazione generalmente posto alla base dell’edificio, o appena al di fuori dello stesso, da cui inizia il segmento di terminazione. Nel punto di terminazione di edificio confluiscono le fibre ottiche provenienti dalla tratta di rete ottica a monte e avvengono le operazioni di permuta necessarie a consentire a tutti gli operatori di raggiungere con la propria rete il cliente finale.

Art. 2

Obblighi di accesso

1. Le imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica titolari dei diritti di cui al comma 1 dell'articolo 89 del Codice sono soggetti all'obbligo di fornire accesso al proprio segmento di terminazione in fibra ottica. Tali soggetti sono pertanto tenuti a fornire agli operatori richiedenti una tratta in fibra ottica continua e dedicata per ciascuna unità immobiliare che origina dal punto di terminazione di edificio (PTE) e termina nella borchia ottica di utente.
2. Nella fornitura del servizio di accesso al segmento di terminazione, i soggetti di cui al comma 1 installano, contestualmente alla realizzazione del cablaggio – e comunque non oltre un mese dalla pubblicazione dell'autocertificazione recante la data di inizio dei lavori di cablaggio di cui all'Art. 3 comma 3 – un idoneo ripartitore nel PTE. Nel caso di cablaggi preesistenti alla presente delibera, i predetti soggetti installano il ripartitore ottico nel PTE entro quindici giorni da un'esplicita richiesta dell'operatore richiedente l'accesso, salvo ritardi imputabili alla proprietà o al condominio.
3. Le imprese di cui al comma 1 sono altresì soggette all'obbligo di fornire accesso alle infrastrutture di posa nella tratta di adduzione, offrendo un minitubo che gli operatori utilizzano per posare un proprio cavo ottico che si estende quindi tra il primo pozzetto o cameretta (ubicato sul suolo pubblico) in prossimità dell'edificio fino agli impianti posizionati all'interno dell'edificio (o comunque nella proprietà privata). In alternativa, tali imprese possono offrire un tratto continuo di fibra spenta, mettendo a disposizione fibre preconnettorizzate, che origina dal primo pozzetto o cameretta in prossimità dell'edificio (su suolo pubblico) e termina in corrispondenza del punto di inizio del cablaggio verticale dell'edificio.
4. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.

Art. 3

Obblighi di trasparenza e non discriminazione

1. I soggetti destinatari degli obblighi di cui all'articolo precedente sono tenuti a fornire accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione a condizioni trasparenti e non discriminatorie.
2. Nel contratto di accesso, da comunicarsi all'Autorità entro dieci giorni dalla conclusione, devono essere indicate le condizioni per: *i*) l'accesso alla tratta di adduzione, *ii*) l'accesso al segmento di terminazione e *iii*) l'accesso alle risorse accessorie. Il contratto deve specificare le caratteristiche tecniche, le tariffe e le modalità di fornitura e di ripristino garantite da adeguati SLA e penali. In particolare, il contratto deve contenere il dettaglio dei processi e tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi forniti e degli standard di qualità adottati,

corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

3. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano tempestivamente sul proprio sito *web* e comunicano all'Autorità le seguenti informazioni: *i*) un'autocertificazione recante la data di inizio dei lavori concernenti la realizzazione del segmento di terminazione e della tratta di adduzione relativi a ciascun edificio, *ii*) il numero e l'indirizzo degli edifici in cui sono cominciati i lavori, *iii*) il numero e l'indirizzo degli edifici cablati in fibra ottica, *iv*) le coordinate geografiche del punto di accesso al PTE e/o alla tratta di adduzione ed il numero di unità immobiliari collegate, *v*) le caratteristiche tecniche più rilevanti delle infrastrutture di accesso, incluso la dimensione dei tubi, la disponibilità di spazio presente negli stessi e le tipologie di fibra e connettori utilizzati in ogni sezione considerata, *vi*) le procedure e condizioni per l'accesso e l'uso di ciascuna infrastruttura, *vii*) il riferimento da poter contattare per richiedere i servizi di accesso.
4. I soggetti di cui al comma 1 aggiornano permanentemente le suddette informazioni e forniscono all'Autorità, su richiesta, tutti i chiarimenti e gli elementi necessari allo svolgimento dei propri compiti.
5. I soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione dell'Autorità e dei terzi, attraverso il proprio sito *web*, le sopra menzionate informazioni entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento e le aggiornano entro cinque giorni lavorativi dalla variazione della disponibilità delle risorse coinvolte.
6. I soggetti di cui al comma 1 praticano condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e forniscono a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate o controllanti.

Art. 4

Obblighi concernenti i prezzi

1. I soggetti destinatari degli obblighi di cui all'articolo 2 applicano, nella fornitura dei servizi di accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione, prezzi equi e ragionevoli, ad eccezione di Telecom Italia che rimane invece soggetta ai prezzi orientati al costo che saranno definiti dal modello BU-LRIC nell'ambito del procedimento di analisi di mercato avviato con delibera n. 390/12/CONS.
2. Le tariffe dei servizi di accesso al segmento di terminazione sono corrisposte in modalità di canone mensile e contributo di attivazione. Le tariffe dei servizi di accesso alla tratta di adduzione sono invece corrisposte in termini di un contributo *una tantum* ed un corrispettivo derivante da un contratto IRU pluriennale. Le tariffe del servizio di accesso alla fibra spenta nella tratta di adduzione di cui all'art. 2,

comma 3, possono essere corrisposte in modalità di canone mensile se tale servizio è venduto congiuntamente al servizio di accesso al segmento di terminazione.

Art. 5

Disposizioni finali

1. L'Autorità pubblicherà sul proprio sito *web* una lista degli operatori che realizzano il segmento di terminazione e la tratta di adduzione al fine di consentire ai terzi interessati di individuare tutti i soggetti attivi sul mercato e recarsi sul loro sito *web* per apprendere le informazioni di dettaglio sulle infrastrutture di rete installate di cui si intenda richiedere la condivisione.
2. Le previsioni di questo provvedimento si applicano all'operatore Telecom Italia solo nella misura in cui integrano le disposizioni contenute nella delibera n. 1/12/CONS che rimangono valide ed efficaci e che saranno riviste nell'ambito dell'analisi di mercato avviata con delibera n. 390/12/CONS.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 settembre 2013

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani